

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 672

Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

26/01/2025 - 07:46

Indice

1. DDL S. 672 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 672.	4
1.3. Trattazione in Commissione	14
1.3.1. Sedute	15
1.3.2. Resoconti sommari	16
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	17
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 178 (pom.) del 19/03/2024.	18
1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 181 (pom.) del 26/03/2024.	22
1.3.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 36 (ant.) del 27/03/2024.	33
1.3.2.1.4. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 182 (ant.) del 04/04/2024.	34
1.3.2.1.5. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 37 (pom.) del 04/04/2024.	37
1.3.2.1.6. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 187 (pom.) del 17/04/2024.	38
1.3.2.1.7. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 188 (pom.) del 24/04/2024.	43
1.3.2.1.8. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 190 (ant.) dell'08/05/2024.	44
1.3.2.1.9. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 192 (pom.) del 15/05/2024.	96
1.3.2.1.10. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 195 (pom.) del 22/05/2024.	99
1.3.2.1.11. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 200 (ant.) del 12/06/2024.	102
1.3.2.1.12. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 201 (pom.) del 12/06/2024.	105
1.3.2.1.13. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 241 (pom.) del 05/11/2024.	107
1.4. Trattazione in consultiva	114
1.4.1. Sedute	115

1.4.2. Resoconti sommari	116
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	117
1.4.2.1.1. 1^Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 55 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/04/2024	118
1.4.2.1.2. 1^Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213 (pom.) del 30/04/2024	120
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	122
1.4.2.2.1. 2^Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 149 (pom.) del 30/04/2024	123
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	126
1.4.2.3.1. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 234 (ant.) del 30/04/2024	127
1.4.2.4. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) .	131
1.4.2.4.1. 9^Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 127 (ant.) del 30/04/2024	132

1. DDL S. 672 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 672

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 672

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **MANCINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2023

Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

Onorevoli Senatori. - Il sistema giuslavoristico italiano è certamente tra i più intricati e garantisti, ricco come è di tutele e di diritti. Pur sempre migliorabile nei contenuti, rappresenta comunque la maturità tipica dei sistemi evoluti; tuttavia, la complessiva bontà del sistema non deve impedire una profonda riflessione sulle numerose storture esistenti, createsi particolarmente in periodi recenti a seguito dell'affastellarsi di modalità applicative e di usi ripetitivi e a volte superflui. Con il presente disegno di legge si intende proprio contribuire a correggere le tante complicazioni e storture della legislazione vigente, apportando non necessariamente delle modifiche normative strutturali bensì alcune semplificazioni normative migliorative del sistema esistente. Tutte modifiche rispettose dell'assetto delle tutele e dei diritti esistenti, che certamente devono essere mantenuti.

Proprio con una azione che guarda più all'assetto semplificatorio che burocratico si può ambire a un migliore accesso al lavoro e alla gestione delle fragilità che il mercato del lavoro propone.

Con l'articolo 1 si provvede a modificare il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di collaborazione prestati dai percettori di pensione di vecchiaia o anticipata. In particolare, la modifica proposta intende ricomprendere tra i casi in cui non opera l'estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche le collaborazioni rese da soggetti titolari di pensione di vecchiaia o anticipata (contributiva), come era, in parte, già previsto originariamente dall'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in aggiunta alle ipotesi di esclusione già contemplate dall'attuale normativa.

L'articolo 2 provvede a introdurre una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato. Con i commi 1 e 2, si provvede a modificare, rispettivamente, l'articolo 19 e l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2015, riferiti alle proroghe e ai rinnovi dei contratti a tempo determinato. In particolare, le modifiche proposte consentono di stipulare con lo stesso soggetto contratti a termine senza causale fino a un massimo di 24 mesi (anziché 12 mesi) per l'espletamento delle medesime mansioni, raggiungibili attraverso un numero massimo di 6 proroghe ed eventuali 4 rinnovi intervallati da « *stop & go* ». Lo scopo del predetto intervento legislativo è quello di semplificare la disciplina dei contratti a termine, mantenendone, comunque, la piena conformità alla direttiva 2019/1152/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, con la conferma di due, su tre, misure di contenimento del ricorso alla tipologia contrattuale (mentre la direttiva ne impone solo una), nonché di garantire una maggiore certezza del diritto, vista la natura fortemente aleatoria e incerta delle causali, con evidente effetto di deflazione del contenzioso.

La previsione di un numero massimo di rinnovi entro un intervallo di mesi complessivi, da un lato, previene condotte opportunistiche e, dall'altro, consente di stipulare, anche a distanza di tempo, un nuovo contratto a termine per una durata massima pari ai mesi residui rispetto ai 24 complessivi.

Del resto, l'irrigidimento della disciplina in materia apportato dal cosiddetto « decreto dignità » (decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96)

non ha sortito l'effetto « dichiarato » di un consistente aumento dell'occupazione stabile ma ha semplicemente generato un maggiore *turn over* di personale « precario ». Esempio: a fronte della stipula di un contratto a tempo determinato della durata (comprese le eventuali proroghe) di 15 mesi, sono ammessi, senza un orizzonte temporale limitato, nel rispetto e fino a completamento della durata complessiva di 24 mesi (quindi per un totale di $24-15=9$ mesi), 4 rinnovi, nel rispetto dei termini di « *stop & go* » ove previsto.

Con il comma 4 si provvede a modificare l'articolo 31 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2015, con riferimento al contingentamento della somministrazione di lavoro a tempo determinato; la modifica proposta intende garantire coerenza tra la disciplina del contratto a termine e quella della somministrazione a tempo determinato. La previsione di un limite percentuale (derogabile dai contratti collettivi nazionali di lavoro - CCNL) è funzionale a prevenire, già a livello legislativo, l'eccessivo ricorso a tale forma di lavoro flessibile.

Il comma 5 - modificando l'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, riferito alla disciplina della somministrazione di lavoro a tempo determinato - intende garantire coerenza tra la disciplina del contratto a termine e quella della somministrazione a tempo determinato, in particolare, con riferimento al contratto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore.

Il comma 6, infine, con la modifica proposta all'articolo 39 del decreto legislativo n. 81 del 2015, intende garantire la certezza dei rapporti giuridici, alla luce dell'interpretazione *contra legem* e abrogatrice della norma fornita da ultimo dalla giurisprudenza, secondo cui il termine di decadenza non inizia a decorrere se non sussiste una comunicazione scritta tra committente (o utilizzatore) e dipendente dell'appaltatore (o dell'agenzia di somministrazione) di cessazione dell'utilizzo.

L'articolo 3 reca una modifica all'articolo 2103 del codice civile in materia di « superminimo ». La modifica proposta intende superare il principio irragionevole di irriducibilità della retribuzione (di creazione puramente giurisprudenziale) per quanto riguarda le quote eccedenti i minimi da CCNL, che restano liberamente disponibili per le parti (si pensi alla possibilità, soprattutto in periodi di crisi, di ridurre i costi ed evitare/limitare licenziamenti), essendo i superminimi espressione tipica della negoziazione e della libera autodeterminazione delle parti private ed essendo, dunque, coerente che gli stessi restino liberamente negoziabili nel corso del rapporto di lavoro, anche in ragione di circostanze sopravvenute.

L'articolo 4, reca modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in materia di informazione dei lavoratori e rinvio ai CCNL. La modifica proposta risulta certamente conforme alla citata direttiva europea 1152/2019 se si considera che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della direttiva stessa:

« Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da g) a l) e lettera o), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali punti ». Anzi, è l'attuale formulazione della norma ad apparire illegittima, in quanto lesiva dell'articolo 14, commi 24-*bis* e *ter*, della legge n. 246 del 2005, secondo cui: « Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-*quater* ».

Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

- a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
- b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
- c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

In sostanza, ferma restando la possibilità per lo Stato membro di mantenere una disciplina interna più garantista di quella dettata nelle direttive, le norme specifiche di recepimento di queste ultime (qual è, appunto, il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104) non possono prevedere l'introduzione di requisiti, *standard*, obblighi e oneri superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, non

strettamente necessari per la loro attuazione.

L'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo n. 104 del 2022 in materia di periodo di prova nel contratto a tempo determinato, specificando che nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi, è stabilito un periodo di prova pari a quello previsto dai CCNL di settore per i contratti a tempo indeterminato. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi, è stabilito un periodo di prova pari a quello previsto dai CCNL di settore per i contratti a tempo indeterminato riproporzionato in dodicesimi sulla scorta della durata effettiva secondo la seguente formula: (durata prova CCNL: 12 mesi = x: durata effettiva rapporto di lavoro).

L'articolo 6 provvede a modificare la legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile. La modifica proposta intende, da un lato, consentire espressamente il ricorso allo *smart working* per l'intera durata dell'orario di lavoro, superando gli attuali dubbi interpretativi e, dall'altro, armonizzarne la relativa disciplina con la rigidità del *part-time* in tema di articolazione giornaliera dell'orario di lavoro.

Con l'articolo 7 vengono introdotte alcune modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, in particolare:

- con la lettera *a)* viene modificato il comma 1 dell'articolo 51 del TUIR, incidendo sul termine del cosiddetto « principio di cassa allargato », che come noto costituisce una semplice deroga al principio secondo il quale retribuzione e compensi sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono effettivamente pagati e corrisposti. Lo spostamento in avanti di qualche giorno dell'adempimento rispetto al 12 gennaio attualmente previsto non comporta alcun onere da parte della pubblica amministrazione e consisterebbe in una semplificazione procedurale per datori di lavoro e professionisti, anche alla luce dei termini stringenti di consegna degli ordini di bonifico, previsti dagli istituti di credito, per garantire le valute di accredito degli stipendi. Inoltre, costituendo un termine entro cui deve essere effettuato un adempimento, si ritiene applicabile l'articolo 1187 del codice civile nella parte in cui prevede la proroga del termine che scade in giorno festivo;

- con la lettera *b)*, numero 1), del comma 1, vengono apportate modifiche all'articolo 51 del TUIR in riferimento ai buoni pasto elettronici: la proposta è funzionale ad aggiornare il valore del buono pasto elettronico a 10 euro, importo adeguato per la consumazione di un pasto alla luce della forte inflazione e del conseguente aumento del relativo costo.

Sempre la medesima lettera *b)*, ai numeri 2), 3) e 4), apportano modifiche al medesimo articolo 51 del TUIR, in riferimento ad alcune misure di *welfare* aziendale. Si tratta di alcune disposizioni che intendono valorizzare le finalità sociali del *welfare* aziendale, aggiungendo nuove ipotesi a quelle già previste nell'articolo 51, comma 2.

Con le lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, vengono modificati gli importi dei *fringe benefit* e delle indennità di trasferta. Al riguardo si osserva che la soglia dei predetti importi che, ai sensi del TUIR, non concorrono a formare reddito imponibile è ferma al 1986. La proposta è funzionale solo a una loro rivalutazione secondo l'indice ISTAT e, dunque, a una loro attualizzazione rispetto ai costi della vita anno per anno.

L'articolo 8 reca una deroga, per gli anni 2023 e 2024, a quanto stabilito all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in riferimento agli incarichi in favore di lavoratori in quiescenza, ovvero ai lavoratori che abbiano raggiunto il diritto o sono prossimi al collocamento in quiescenza. Nello specifico, la norma esclude l'applicazione delle disposizioni della cosiddetta « legge Madia » (legge 7 agosto 2015, n. 124) per gli anni 2023 e 2024 per gli incarichi di consulenza e dirigenziali in enti, società e fondazioni partecipate dalla pubblica amministrazione, per evitare che dall'applicazione di questa disposizione possa determinarsi il venir meno di un importante patrimonio di conoscenze e di competenze proprio del settore dirigenziale di questi enti, la cui disciplina è dettata da un complesso sistema normativo, oltre che da prassi aziendali e tradizioni di settore.

L'articolo 9 reca norme in materia di premi di produttività, limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025.

Questa misura intende incoraggiare maggiore produttività nelle imprese e incentivare il ricorso alla contrattazione territoriale e aziendale. Allo stato, la possibilità di accedere ai benefici fiscali è fortemente limitata dal vincolo di incrementalità degli indicatori scelti dalla contrattazione disposto dal legislatore del 2015. In una situazione di incertezza economica per cause geopolitiche come quella attuale, infatti, l'obbligo incrementale impedisce la distribuzione di molti premi già contrattati. Con questo emendamento si supera questo vincolo, come richiesto dalle parti sociali.

L'articolo 10 reca modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in materia di offerta di conciliazione. La proposta è funzionale ad ampliare la portata applicativa della norma, che rappresenta un incentivo alle conciliazioni e un forte strumento deflattivo del contenzioso in materia di impugnazione del licenziamento, da un lato, attraverso l'estensione del termine entro cui effettuare la proposta di conciliazione e sottoscrivere l'eventuale accordo e, dall'altro, prevedendo strumenti di pagamento ulteriori (il bonifico) rispetto all'assegno circolare.

Con l'articolo 11 si inserisce il comma 2-*bis* nell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, stabilendo che, in assenza di omissioni contributive, non possono comportare la revoca o il mancato rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) gli scostamenti tra le somme dovute e quelle versate che, con riferimento a ciascuna gestione nella quale l'omissione si è determinata, risultino pari o inferiore al 3 per cento, comprensivi di eventuali accessori di legge, con un limite minimo di euro 150 e un limite massimo di euro 10.000.

Con l'articolo 12 vengono introdotte alcune modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. In particolare:

- con la lettera *a*) viene modificato il comma 1 dell'articolo 26, a fronte della proposta di semplificazioni in materia di modalità di dimissioni del lavoratore padre e della lavoratrice madre contenuta nel successivo articolo 16, a cui si rimanda anche per la relazione illustrativa;
- con la lettera *b*) viene aggiunto all'articolo 26 il comma 7-*bis*, escludendo dall'obbligo di presentare le dimissioni con modalità telematiche (di cui ai commi da 1 a 4) le cosiddette dimissioni per *facta concludentia*, ossia rassegnate, di fatto, dai lavoratori che restino assenti senza giustificazione dal posto lavoro per almeno 20 giorno consecutivi. Alla luce della proposta di modifica tali dimissioni saranno da considerarsi come dimissioni ordinarie e non per giusta causa (in totale assenza di una comunicazione del lavoratore in tal senso) e, dunque, non faranno sorgere alcun obbligo in capo all'azienda di pagamento del cosiddetto « *ticket* Naspi », e di conseguenza alcun diritto del dipendente alla percezione della Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego). La proposta recepisce peraltro gli orientamenti espressi recentemente dai tribunali di Udine e di Foggia, che si sono pronunciati sulla certezza fattuale della cessazione del rapporto di lavoro nel caso di comportamento concludente del lavoratore. In sintesi, la proposta è funzionale a prevenire condotte opportunistiche dei lavoratori che, avendo deciso di dimettersi volontariamente dal posto di lavoro, si assentano ingiustificatamente al solo fine di provocare il recesso datoriale (tramite licenziamento per motivi disciplinari), e ottenere di conseguenza l'accesso alla Naspi, destinata al contrario, per legge, ai soli soggetti che perdono involontariamente il posto di lavoro. La modifica proposta dunque mira a tutelare innanzitutto gli interessi della collettività, e inoltre quelli dei datori di lavoro, che subiscono la condotta opportunistica.

L'articolo 13 reca alcune modifiche al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1982, n. 638, in materia di sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali per importi non superiori a euro 10.000, ispirate al principio di ragionevolezza, equità, non abnormità e proporzionalità delle sanzioni, espressi sempre più di frequente, in modo univoco e consolidato, anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (si vedano, tra le altre, la decisione C. 205-20 dell'8 marzo 2022 e la decisione C. 482-18 del 3 marzo 2020). La Corte ha affermato, in modo lineare e ineccepibile, la necessità che sussista equilibrio tra gravità delle infrazioni e le sanzioni comminate. Si devono scongiurare paradossi applicativi della norma che - per come vigente - espone il contribuente a una sanzione insostenibile (da 10.000 a 50.000

euro) a causa di un omesso versamento anche di poche decine di euro. Peraltro, la sanzione minima di 10.000 euro, per importi non superiori a 10.000 euro annui, viene chiesta anche nel caso di pagamento eseguito dopo i termini. In particolare, in quest'ottica e sempre nel rispetto del carattere dissuasivo ed effettivo delle sanzioni, si prevede la riduzione della misura minima della sanzione da euro 10.000 a euro 5.000 e, al contempo, l'aumento della misura massima da euro 50.000 a euro 100.000, al fine di realizzare un effetto maggiormente dissuasivo delle omissioni più consistenti. In virtù del principio di ragionevolezza e non abnormità della sanzione, si inserisce anche un limite massimo della stessa in proporzione all'ammontare dell'omissione, pari a dieci volte, vale a dire il rapporto esistente tra l'omissione massima a cui trova applicazione la sanzione amministrativa (euro 10.000) e la misura massima determinata della sanzione stessa (euro 100.000).

L'articolo 14 reca alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sospensione dell'attività. In primo luogo di interviene sui presupposti della suddetta sospensione, modificati dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il quale aveva esteso la sospensione dell'attività ai casi di gravi violazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute, identificando il significato di « grave » nella mancata adozione delle misure di cui all'Allegato I al decreto-legge medesimo, senza alcun discrimine sulla natura dell'attività e della presenza reale di rischi, quali ad esempio nel caso di attività a basso e bassissimo rischio, dando un potere enorme all'organo di vigilanza nel sospendere le attività, anche dove i rischi per la salute e la sicurezza sono irrilevanti, o esponendo all'accusa di omissione di atto d'ufficio il vigilante che ritenesse di non « calcare la mano » nel caso di datori di lavoro che hanno omesso i adempimenti di cui all'Allegato I, ma con rischio basso. Si prevede l'eliminazione del riferimento all'Allegato I, fermandosi alla presenza di gravi violazioni che potranno essere valutate dall'organo di vigilanza, il quale se ne assumerà la responsabilità nel caso di comportamento abnorme (ad esempio la mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi in un ufficio, o mancata formazione in un negozio di abbigliamento).

In seconda istanza l'articolo 14 reca alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di ricorsi avverso la sospensione dell'attività. In particolare, stante i danni potenzialmente irreparabili connessi alla sospensione dell'attività e all'eccessiva durata della stessa, si prevede la riduzione sia dei termini di proposizione del ricorso che del termine per la decisione dello stesso, da 30 a 10 giorni. E invero, un lasso di tempo di 60 giorni complessivi per la proposizione e la decisione del ricorso rischia realmente di neutralizzare gli effetti di un esito positivo dello stesso, posto che, in un contesto di forte concorrenza come quello attuale, la chiusura di un'attività per 60 giorni, senza nemmeno la possibilità di ricorso agli ammortizzatori sociali, può sancire la definitiva cessazione dell'attività di impresa.

L'articolo 15 reca alcune modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare. In particolare, al fine di limitare i rischi di collasso del sistema previdenziale pubblico, è opportuno incentivare il cosiddetto « secondo pilastro pensionistico »: la contribuzione alla previdenza complementare, sia per la quota a carico del lavoratore che per la quota a carico del datore di lavoro, deve essere integralmente deducibile dall'imponibile fiscale del lavoratore, eliminando l'attuale limite di deducibilità fissato in euro 5.164,57.

L'articolo 16 reca alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, prevedendo semplificazioni in materia di modalità di dimissioni del lavoratore padre e della lavoratrice madre. La prevista convalida delle dimissioni dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è un appesantimento burocratico sia per gli uffici che per i lavoratori che devono recarsi fisicamente negli uffici preposti. Per tutelare i lavoratori nel caso di non genuinità, si prevede un periodo più ampio rispetto a quello di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, durante il quale il lavoratore potrebbe ripensare alla decisione assunta con ripristino del rapporto di lavoro, essendo il diritto al ripensamento un diritto potestativo liberamente esercitabile

dalla lavoratrice o dal lavoratore senza alcuna possibile influenza da parte del datore di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di collaborazione prestati dai percettori di pensione di vecchiaia o anticipata)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera *d-ter*), è aggiunta la seguente:

« *d-quater*) alle collaborazioni prestate dai percettori di pensione di vecchiaia o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: « dodici » è sostituita con la seguente: « ventiquattro », e il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 1-*bis*, la parola: « dodici » ovunque ricorra, è sostituita con la seguente: « ventiquattro »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato in virtù di specifici accordi sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale, sottoscritti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 51. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione ».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 01 è abrogato;

b) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « quattro volte » sono sostituite dalle seguenti: « sei volte »;

2) al secondo periodo, le parole: « quinta proroga » sono sostituite dalle seguenti: « settimana proroga ».

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato solo quando la durata iniziale del contratto, comprese le eventuali proroghe, sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi. In caso di violazione di quanto disposto dal presente articolo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato ».

3. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la parola : « centottanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».

4. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di

stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ».

5. All'articolo 34 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore ».

6. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in assenza di comunicazione scritta di tale cessazione ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2103 del codice civile in materia di superminimo)

1. All'articolo 2103, comma nono, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione degli accordi aventi a oggetto la rideterminazione della quota di retribuzione eccedente i minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, applicato al rapporto di lavoro ».

Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in materia di informazione dei lavoratori e rinvio ai contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche mediante rinvio alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ai contratti collettivi nazionali e, ove presenti, ai contratti collettivi aziendali, resi disponibili al lavoratore mediante consegna a mano, trasmissione via *mail* o altro mezzo equipollente »;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , mediante le medesime modalità di cui al primo periodo ».

Art. 5.

(Modifiche al decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, in materia di periodo di prova nel contratto a tempo determinato)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi può essere pattuito un periodo di prova di durata non superiore a quello previsto, per i contratti a tempo indeterminato, dai contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi può essere pattuito un periodo di prova di durata non superiore a quello previsto, per i contratti a tempo indeterminato, dai contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, riproporzionato in dodicesimi sulla scorta della durata effettiva del rapporto di lavoro ».

Art. 6.

(Modifica alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile)

1. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa in modalità agile viene eseguita all'esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, allorché la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno è libera, senza necessità di attivare clausole elastiche ».

Art. 7.

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente)

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: « entro il giorno 12 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il giorno 16 », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In relazione a tale data trova applicazione la disposizione dettata dall'articolo 2963 del Codice civile che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al giorno seguente non festivo »;

b) al comma 2:

1) alla lettera c), le parole: « aumentato a euro 8 » sono sostituite dalle seguenti: « aumentato a euro 10 »;

2) alla lettera *f-bis*) sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « per il rimborso delle spese di affitto sostenute da studenti iscritti a corsi universitari o di istruzione tecnica superiore erogati in presenza e non esclusivamente per via telematica in atenei o fondazioni di istruzione tecnica superiore aventi sede ad una distanza superiore a 50 chilometri rispetto alla residenza dello studente iscritto, oppure percorribile con mezzi pubblici in un tempo superiore ai 60 minuti »;

3) dopo la lettera *f-quater*) sono inserite le seguenti:

« *f-quinquies*) le somme e le spese sostenute dal datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, nonché dei familiari indicati nell'articolo 12, per la cura e l'assistenza sanitaria di animali domestici legalmente detenuti, individuati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze decreto 6 giugno 2001, n. 289; »;

« *f-sexies*) le spese rimborsate dal datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, nonché dei familiari indicati nell'articolo 12, per l'acquisto di prodotti farmaceutici e presidi sanitari non rimborsati dal servizio sanitario nazionale »;

c) al comma 3, le parole: « a lire 500.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 750 »;

d) al comma 5, le parole: « eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 » sono sostituite dalle seguenti: « eccedente euro 131,00 al giorno, elevati a euro 219 »;

e) al comma 9, le parole: « possono essere rivalutati » sono sostituite dalle seguenti: « sono rivalutati, in via automatica, ».

Art. 8.

(Incarichi in favore di lavoratori in quiescenza, ovvero ai lavoratori che abbiano raggiunto il diritto o sono prossimi al collocamento in quiescenza)

1. In deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli anni 2023 e 2024, è consentito conferire incarichi dirigenziali, di studio, di consulenza, direttivi o cariche in organi di governo o di

amministrazione nelle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e nelle società da esse controllate, a lavoratori in quiescenza, ovvero ai lavoratori che abbiano raggiunto il diritto o sono prossimi al collocamento in quiescenza.

Art. 9.

(Norme in materia di premi di produttività)

1. Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, i premi di risultato e le somme di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono soggetti al vincolo di incrementalità dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione di cui allo stesso comma 182 e al comma 188 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

Art. 10.

(Modifica al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in materia di offerta di conciliazione)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, il comma 1 è sostituito con il seguente:

« 1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione giudiziale del licenziamento e purchè questi non abbia già depositato il ricorso presso la cancelleria del tribunale, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità, mediante un qualsiasi strumento di pagamento tracciabile. L'accettazione dell'offerta in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta stragiudizialmente. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario ».

Art. 11.

(Modifica al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in materia di documento unico di regolarità contributiva DURC)

1. All'articolo 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In assenza di omissioni contributive, la mera irregolarità formale correlata a errori commessi nella presentazione della denuncia contributiva non può comportare la revoca o il mancato rilascio del DURC. Non possono, altresì, comportare la revoca o il mancato rilascio del DURC scostamenti tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna gestione nella quale l'omissione si è determinata, che risultino pari o inferiore al 3 per cento, comprensivi di eventuali accessori di legge, con un limite minimo di euro 150,00 e un limite massimo di euro 10.000,00 ».

Art. 12.

(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di dimissioni)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2021, n. 151, e successive modificazioni » sono soppresse;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. I commi da 1 a 4 non sono applicabili alle dimissioni dal rapporto di lavoro rassegnate, di

fatto, dal lavoratore che resti assente ingiustificato dal posto di lavoro consecutivamente per un numero di giorni pari o superiore a venti ».

Art. 13.

(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di sanzioni per omesso versamento ritenute previdenziali)

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638:

a) le parole: « da euro 10.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 5.000 », e le parole: « 50.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 100.000. In ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere superiore a dieci volte il valore delle ritenute di cui al comma 1 omesse ».

Art. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di ricorsi avverso la sospensione dell'attività)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di cui all'Allegato I » sono soppresse;

b) al comma 14, primo periodo, le parole: « 30 giorni », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 10 giorni ».

Art. 15.

(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare)

1. All'articolo 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono integralmente deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16 ».

Art. 16.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di modalità di dimissioni del lavoratore padre e della lavoratrice madre)

1. All'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al comma 4, le parole: « devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere revocate entro 15 giorni dalla data di trasmissione, con le medesime modalità di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 178 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

MARTEDÌ 19 MARZO 2024

178ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Discussione e rinvio)

Il relatore BERRINO (*FdI*) illustra in primo luogo l'articolo 1, il quale esclude le attività di collaborazione dei titolari di trattamenti pensionistici dall'ambito del principio in base al quale i rapporti di collaborazione contraddistinti da prestazioni di lavoro prevalentemente personali e continuative e da modalità di esecuzione organizzate dal committente sono considerati rapporti di lavoro subordinato.

L'articolo 2 reca modifiche alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in particolare elevando la durata massima consentita anche in assenza delle causali, che vengono soppresse.

Sopprime inoltre il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato tra somministratore e lavoratore e reca una norma di semplificazione procedurale per la richiesta di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore.

L'articolo 3 dispone in merito alla validità degli accordi riguardanti la rideterminazione della quota di retribuzione eccedente i minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'articolo 4 amplia l'ambito delle informazioni obbligatorie che possono essere rese al lavoratore anche mediante rinvio ai testi normativi o contrattuali, mentre l'articolo 5 reca modifiche alla disciplina sulla durata massima del periodo di prova nei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Il successivo articolo 6 è inteso a consentire l'applicazione del lavoro agile per i casi di svolgimento integrale dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nonché a porre il principio di libera articolazione giornaliera dell'orario di lavoro nei casi di rapporto a tempo parziale svolto in modalità agile.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina riguardante la determinazione del reddito da lavoro dipendente.

L'articolo 8 prevede una deroga transitoria al divieto di incarichi pubblici a titolari di trattamenti pensionistici.

Il successivo articolo 9 dispone una deroga transitoria alla condizione che subordina i benefici fiscali inerenti ai premi di produttività all'incremento dei parametri di produttività, redditività, qualità,

efficienza e innovazione, mentre l'articolo 10 modifica alcune norme procedurali per l'offerta di conciliazione nei casi di contenzioso derivante da un licenziamento.

L'articolo 11 esclude alcune ipotesi dall'ambito delle fattispecie che determinano la revoca o il mancato rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'articolo 12 esclude dall'ambito delle norme procedurali sulle dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro i casi originati da assenza ingiustificata del lavoratore.

Il successivo articolo 13 modifica la disciplina delle sanzioni per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

L'articolo 14 modifica la disciplina sui provvedimenti di sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

La soppressione dei limiti massimi di importo previsti per la deducibilità fiscale dei contributi alle forme pensionistiche complementari è oggetto dell'articolo 15.

L'articolo 16 sopprime la condizione in base alla quale la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni concernente la lavoratrice durante la gravidanza o la lavoratrice o il lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino deve essere convalidata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Prevede inoltre che l'atto di dimissioni o il consenso alla risoluzione possa essere revocato entro quindici giorni.

Richiamando la delicatezza dei temi oggetto delle disposizioni in esame, il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) auspica lo svolgimento di audizioni, che dovranno necessariamente contemplare l'intervento delle parti sociali.

Si esprimono quindi favorevolmente, in ordine a tale proposta, il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) e le senatrici [FURLAN](#) (*PD-IDP*), [MANCINI](#) (*FdI*) e [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*).

Il presidente [ZAFFINI](#) propone le ore 16 di domani quale termine per la presentazione delle proposte concernenti i soggetti da audire, nel numero massimo di due per Gruppo, fermo restando che saranno comunque contemplate le organizzazioni sindacali confederali.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che in conseguenza della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, i disegni di legge in titolo, già in corso di discussione congiunta in sede redigente, sono stati riassegnati alla Commissione in sede referente. Propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ivi inclusa l'individuazione del disegno di legge n. 990 quale testo base.

Altresì, concorde la relatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*), propone di fissare a martedì 26 marzo, ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato ([n. 122](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere *a*), *b*) , *c*), *d*) e *h*), numero 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il relatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si riserva di svolgere un compiuto approfondimento in merito alle proposte di osservazioni presentate dai Gruppi, nella prospettiva di redigere in tempi brevi uno schema di parere.

Il presidente [ZAFFINI](#) rileva la necessità di concludere l'esame del provvedimento in titolo entro giovedì 21 marzo, tenuto conto dell'ormai prossima scadenza del termine.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(734) SENSI e BAZOLI. - Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all'attuazione e allo sviluppo dei principi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180

(938) MAGNI e altri. - Disposizioni in materia di tutela della sanità mentale

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) premette che i disegni di legge in titolo, le cui finalità sono espresse per entrambi dall'articolo 1, presentano contenuti quasi del tutto sovrapponibili.

Ciascun disegno di legge, all'articolo 2, prevede che il Servizio sanitario nazionale assicuri i percorsi di promozione della salute mentale, nonché di prevenzione e di assistenza del disagio e del disturbo mentali e delle disabilità psicosociali, mentre l'articolo 3 demanda al Ministro della salute l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza al fine di rendere effettiva la tutela della salute mentale e l'articolo 4 prevede l'adozione di un Piano nazionale per la salute mentale.

Il Capo II di entrambi i disegni di legge disciplina l'articolazione dei servizi per la salute mentale su base dipartimentale. In particolare, l'articolo 5 demanda al Dipartimento di salute mentale (Dsm) la promozione e la tutela della salute mentale all'interno della ASL e prevede la possibilità di concorsi per l'assunzione di specifiche figure professionali. L'articolo 6 disciplina le forme di partecipazione per il coinvolgimento delle persone prese in carico, dei familiari e di altri soggetti interessati. Le regioni e le province autonome disciplinano inoltre le modalità di adozione dei programmi terapeutici riabilitativi individuali, nonché l'istituzione di comitati di partecipazione presso i Dsm. L'articolo 7 reca la definizione del centro di salute mentale (Csm). Prevede altresì che il servizio psichiatrico di diagnosi e cura effettui i trattamenti psichiatrici volontari e obbligatori in regime di ricovero e detta disposizioni inerenti alle strutture semiresidenziali e residenziali. L'articolo 8 reca disposizioni concernenti il centro diurno, le strutture residenziali e i percorsi di residenzialità, nonché la promozione, da parte di regioni e province autonome, dell'autonomia e della responsabilità delle persone prese in carico. L'articolo 9 dispone circa gli interventi di urgenza, emergenza e crisi a livello territoriale e l'articolo 10 modifica la legge n. 833 del 1978 al fine di tutelare le persone con disturbo mentale contro l'illegittimo ricorso a forme di restrizione della loro libertà personale. L'articolo 11 dispone in materia di integrazione socio-sanitaria. L'articolo 12 è finalizzato a limitare il ricorso alle misure di sicurezza detentive e al ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems). Detta inoltre alcuni criteri di organizzazione e funzionamento delle Rems e disposizioni relative alla presa in carico dell'autore di reato con disturbo mentale.

Per quanto riguarda il Capo III di entrambi i disegni di legge, l'articolo 13 definisce i sistemi informativi. Gli articoli 14 e 15 recano rispettivamente la disciplina concernente le figure professionali operanti presso i servizi di salute mentale e il ruolo delle cliniche universitarie, degli istituti universitari e delle scuole di specializzazione in psichiatria. L'articolo 16 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per la salute mentale.

Il Capo IV consta dell'articolo 17, recante disposizioni sul finanziamento dei dipartimenti di salute mentale, e dell'articolo 18, concernente l'entrata in vigore.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) propone di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Si esprimono successivamente, in senso favorevole a tale proposta, le senatrici [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) e [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) e i senatori [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) e [ZULLO](#) (*FdI*).

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per segnalare i soggetti da audire, nel limite di due per Gruppo parlamentare, alle ore 16 di domani, mercoledì 20 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Considerato l'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 20 marzo, non avrà luogo.

Soggiunge che restano ferme le altre sedute già convocate.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 181 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 26 MARZO 2024

181ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE CONSULTIVA

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto riguarda i profili di competenza dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, oggetto del disegno di legge in titolo, il relatore [RUSSO](#) (FdI) segnala innanzitutto che la sanità è compresa fra i settori di reciproco interesse, per i quali l'articolo 2 prevede l'obiettivo di istituire una cooperazione, mentre ai sensi dell'articolo 10 le parti possono discutere e scambiarsi informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure di controllo in materia sanitaria e fitosanitaria.

L'articolo 22 prevede la collaborazione tra le parti in materia di droghe illecite, fondata sul coordinamento efficace fra le autorità competenti, comprese quelle sanitarie.

L'articolo 35 dispone in merito all'intensificazione della cooperazione nelle materie dell'occupazione e degli affari sociali, finalizzata al potenziamento della dimensione sociale della globalizzazione.

La cooperazione nel settore sanitario è oggetto dell'articolo 36, con la finalità di migliorare le condizioni di salute trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili.

In conclusione presenta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) segnala che il disegno di legge in esame delega al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di costituire un quadro normativo organico per il settore florovivaistico.

Per quanto riguarda i profili di competenza dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 2, comma 1, lettera e), prevede l'elaborazione di un Piano nazionale del settore florovivaistico, il quale, ai sensi della successiva lettera f), deve individuare azioni volte, tra l'altro, alla formazione professionale.

Ai sensi della lettera *o*) il Governo definisce le figure professionali che operano nel comparto, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica, mentre la lettera *p*) prevede la promozione dell'attivazione di percorsi formativi. La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) pone in evidenza l'utilità di audizioni sul provvedimento, in considerazione della rilevanza delle disposizioni concernenti gli aspetti della formazione e della disciplina del lavoro nel settore.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente il termine ormai prossimo per la presentazione degli emendamenti. La Commissione di merito può tuttavia determinare, nella sua autonomia, di ricorrere alle audizioni auspiccate dalla senatrice Furlan.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) ritiene che il parere della Commissione debba contemplare uno specifico riferimento al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

La proposta è accolta dalla relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), la quale formula di conseguenza uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LEONARDI](#) (FdI) rileva, per quanto di competenza, che tra le definizioni impiegate nel quadro della disciplina delle attività videoludiche proposta vi è quella, di cui alla lettera *h*) dell'articolo 2, di «giocatore professionista». Tale figura è distinta dal «giocatore amatoriale», di cui alla lettera *i*).

L'articolo 4 disciplina la partecipazione dei minori alle competizioni videoludiche.

L'articolo 8, comma 1, dispone in merito alla possibilità, per i giocatori e gli operatori videoludici, di prestare la propria attività attraverso contratti di lavoro.

Il successivo comma 2 prevede che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, convochi un tavolo tecnico per l'individuazione di linee guida o eventuali deroghe condivise per la regolamentazione dei contratti dei giocatori. Queste saranno successivamente adottate dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sottolinea l'intenzione della propria parte politica di presentare proposte emendative presso la Commissione di merito. Preannuncia quindi il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) interviene a sua volta per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Messa in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è infine approvata a maggioranza.

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Con riferimento ai profili di competenza del disegno di legge n. 180, la relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) dà conto innanzitutto dei requisiti degli specialisti cui spetta il riconoscimento dell'alunno con alto potenziale cognitivo, ai sensi dell'articolo 3. Il medesimo articolo specifica altresì le strutture nelle quali si può effettuare il riconoscimento. Prevede inoltre il concerto con il Ministro della salute ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per l'adozione di un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento delle associazioni e delle strutture private.

L'articolo 5 dispone, per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per lo psicologo

scolastico, la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria sull'alto potenziale cognitivo.

È inoltre disposta l'istituzione di almeno un esame curricolare in materia di alto potenziale cognitivo presso determinati corsi di laurea e le scuole di specializzazione in pediatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile.

Il successivo regolamento di attuazione è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute.

Il disegno di legge n. 1041 prevede, all'articolo 2, che il Ministro dell'istruzione e del merito, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. I commi 3 e 4 riguardano l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con compiti di coordinamento e di monitoraggio.

L'articolo 3 prevede lo svolgimento di attività mirate di formazione dei docenti.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la partecipazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado alla sperimentazione è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa valutazione dei progetti presentati. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, il comma 2 dispone che le istituzioni scolastiche utilizzino le risorse dell'organico dell'autonomia, senza prevedere ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dall'ordinamento vigente.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP), fatta presente la complessità dell'oggetto dei disegni di legge in esame, chiede di rinviare il seguito dell'esame congiunto, così da consentire gli opportuni approfondimenti.

Il presidente [ZAFFINI](#) accoglie la richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 40 emendamenti riferiti al testo base, disegno di legge n. 990, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di giovedì 4 aprile, riservandosi di definire nel dettaglio la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) lamenta il mancato accoglimento delle proposte del proprio Gruppo relative ai soggetti da audire nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 734 e n. 938, in materia di salute mentale.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta il criterio costantemente adottato riguardo la selezione dei soggetti chiamati in audizione, che privilegia rappresentanti di enti, soggetti associativi, società scientifiche o altre realtà di rilevanza collettiva, mentre non si è mai inteso procedere all'audizione di singoli esperti. Ai fini di un'ulteriore valutazione, suggerisce dunque di circostanziare adeguatamente la sussistenza dei requisiti richiamati.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) paventa il rischio che i soggetti che concretamente prendono parte alle audizioni vengano selezionati dalle realtà di appartenenza sulla base di criteri estranei al merito delle questioni trattate.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) lamenta a sua volta l'esclusione di uno studioso altamente qualificato

dal novero dei soggetti da audire con riferimento al disegno di legge n. 672, in materia di semplificazioni della legislazione sul lavoro e sociale.

Il presidente [ZAFFINI](#) ribadisce la necessità di coerenza con un criterio ormai consolidato, rispondente allo scopo di garantire il livello delle audizioni. Riconosce quindi l'opportunità di porre attenzione alla questione della selezione da parte delle singole organizzazioni, così da non sacrificare eccessivamente la pluralità delle competenze presenti.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sollecita la programmazione di un'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei più recenti dati riguardanti la povertà, in particolare minorile.

Il presidente [ZAFFINI](#) concorda, facendo altresì presente l'esigenza di una riflessione da parte di tutti i Gruppi parlamentari ai fini della migliore definizione dell'oggetto dell'audizione. Rammenta quindi l'interlocuzione avviata con il Ministro della salute allo scopo di programmare l'audizione, con particolare riguardo ai temi della medicina territoriale, dell'emergenza urgenza e delle professioni sanitarie.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048

La 10a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, fermo restando il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore florovivaistico.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [990](#)

G/990/1/10

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

La 10a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-*bis* del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia" (Atto Senato n. 990),

premesso che:

l'articolo 3 prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1;

l'Istituto Superiore di sanità ha condotto un'analisi sui flussi dati regionali e nazionali relativi ai servizi ospedalieri (schede di dimissioni ospedaliere e flusso informativo dell'Emergenza Urgenza) dal 2017 al 2022. Particolarmente rilevante è la carenza di posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA): nel 2021 erano presenti in totale 403 letti di ricovero ordinario di NPIA a livello nazionale, corrispondenti a 4 letti ogni 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni a fronte di un tasso minimo necessario di 7 letti ogni 100.000 abitanti, con inoltre ben 5 Regioni totalmente prive di letti di ricovero ordinario di NPIA. Il tasso di posti letto italiano è tra i più bassi d'Europa, seguito solo da Spagna e Portogallo. I Paesi europei con un maggior tasso di posti letto per popolazione sono la Germania e l'Olanda, tra 10 e 15 volte superiore a quello italiano;

i risultati evidenziano rilevanti criticità nell'assistenza e nella continuità di cura per disturbi psichiatrici acuti e/o che richiedono l'accesso alle strutture ospedaliere di bambini e adolescenti (0-17 anni) tra il 2017 e il 2022, ed una rilevante disomogeneità interregionale delle risorse strutturali e umane a disposizione. In particolare, l'assistenza ospedaliera e sanitaria distrettuale (residenziale, semiresidenziale e dei centri ambulatoriali) risulta essere deficitaria e fortemente disomogenea per

quanto riguarda la distribuzione regionale e la dotazione di risorse dei servizi territoriali, semiresidenziali e residenziali nonché per il numero dei posti letto di NPIA, in particolare in confronto ai posti letto di pediatria e psichiatria;

l'analisi evidenzia, inoltre, il tasso di specialisti NPIA per milione di abitanti 0-17 anni non raggiunge gli *standard* minimi previsti dalla determinazione del fabbisogno del personale del SSN, approvato in Conferenza Unificata il 22 dicembre 2022 (300 medici specialisti per 1.000.000 di abitanti per i soli servizi territoriali) in nessuna Regione/PA. Le Regioni con maggiori carenze sono Calabria, Basilicata, Campania e Abruzzo, le quali dispongono di meno di un terzo degli specialisti NPIA specialistici necessari in base alla popolazione residente;

considerato che:

gli interventi preventivi più efficaci consistono nel riconoscere precocemente i casi a rischio o gli esordi di malattia e indirizzarli ad un trattamento specialistico condotto da persone esperte nel campo dei disturbi dell'alimentazione. Le carenze di personale presenti in tutta l'area della salute mentale spesso non permettono una presa in carico tempestiva. Le liste di attesa possono essere lunghe e la psicoterapia rappresenta l'unica terapia efficace è indispensabile il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo;

impegna il Governo:

a prevedere lo stanziamento di specifiche risorse volte a incrementare i medici specialisti in neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza operativi nell'ambito del sistema sanitario nazionale nonché un aumento dei posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA) e limitare così una disomogeneità interregionale e garantire le cure necessarie di cura;

a prevedere, al fine di garantire interventi tempestivi e trattamenti efficaci alle persone affette da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo della salute mentale.

Art. 1

1.1

[Murelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «bulimia nervosa» inserire le seguenti: «, sovrappeso e obesità»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per "sovrappeso e obesità" si intendono patologie determinate dal disturbo della nutrizione e dell'alimentazione che unitamente a condizioni genetiche ed endocrino-metaboliche generano nel malato una condizione di grave accumulo patologico di grasso corporeo.».

1.2

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «tra cui la pica, disturbo di ruminazione, disturbo da evitamento/restrizione dell'assunzione di cibo, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbo della nutrizione o dell'alimentazione con specificazione, disturbo della nutrizione o dell'alimentazione senza specificazione, come indicati nel DSM-5-TR.».

1.3

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «come indicati nel DSM-5-TR.».

1.4

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per "ortoressia" si intende un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato da

un'ossessione psicologica da mangiare sano.

3-*quater*. Per "abbuffate compulsive" (*Binge eating disorder-BED*) si intende un disturbo del comportamento alimentare particolarmente diffuso nell'infanzia e nell'adolescenza, che rappresenta nella maggior parte dei casi la prima manifestazione patologica di bulimia e anoressia in età adulta.

3-*quinquies*. Per "disturbo evitante e restrittivo dell'assunzione di cibo (*Avoidant/restrictive food intake disorder ARFID*)" si intende un disturbo del comportamento alimentare che colpisce soggetti molto giovani e che comporta l'evitamento del cibo e la grave perdita di peso non accompagnati a distorsione dell'immagine corporea."»

1.5

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di inserirvi i disturbi di cui al presente articolo.»

1.0.1

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "e di 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

2. Per le finalità del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per finanziarie campagne informative a livello regionale finalizzate all'evidenziazione dei rischi derivanti dai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e a promuovere le iniziative e i percorsi terapeutici ed assistenziali organizzati nell'ambito dei relativi piani regionali e provinciali. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di impiego delle stesse, sono definite con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.1

[Lopreato](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Potenti](#), [Murelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale)

1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 580-bis. - (*Istigazione all'anoressia e alla bulimia*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche idonee a procurare, aggravare o celare l'anoressia nervosa o la bulimia nervosa è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. Le pene sono aumentate se la persona offesa è minore di anni sedici o priva della capacità di intendere e di volere."».

2.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 580-bis", apportare le seguenti modifiche:

- a) *Sopprimere le parole: «o rafforza»;*
- b) *Sopprimere le parole: «anche solo potenzialmente».*

2.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al capoverso "Art. 580-bis", terzo comma, dopo le parole: «di cui al primo» aggiungere le seguenti: «e al secondo».

Art. 3

3.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni, nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1.»

3.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Gli enti del Servizio sanitario nazionale» inserire le seguenti: «in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative delle malattie di cui all'articolo 1, comma 1,».

3.3

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) migliorare le modalità di cura dei soggetti affetti dalle malattie di cui all'articolo 1, prevedendo che la presa in carico degli stessi avvenga sulla base di linee guida stabilite dal Ministero della salute e dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA), con il coinvolgimento, quali luoghi di primo accesso, anche dei Consultori;».

3.4

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «soggetti colpiti» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle fasce di età inferiore ai 14 anni».

3.5

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «1) definendo procedure e protocolli che garantiscano livelli adeguati di omogeneità nei trattamenti erogati sul territorio nazionale al fine di superare le differenze regionali e, laddove ciò non sia possibile, prevedere trattamenti sostenuti dal Servizio sanitario nazionale a cui i pazienti possano accedere con procedure celeri, nonché garantire la possibilità di scegliere le strutture terapeutico-riabilitative secondo criteri di appropriatezza da valutare caso per caso;

2) individuando strutture specifiche dedicate alla gestione delle complicanze mediche urgenti e della malnutrizione per difetto grave, evitando che tali strutture siano a contatto con pazienti terminali, con persone molto anziane o con pazienti che presentano gravi problemi internistici e frequenti urgenze mediche, nonché prevedere a tal fine la formazione adeguata del personale sanitario;

3) organizzando i servizi sanitari rivolti a pazienti fino al compimento del venticinquesimo anno

d'età in un'unità funzionale di salute mentale per l'infanzia e l'adolescenza (UFSMIA);».

3.6

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, a tal fine, appositi percorsi per la ripresa di una vita autonoma;»

3.7

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «personale sanitario,» inserire le seguenti: «dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale.»

3.8

[Furlan](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale;».

3.9

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo a supportare studi clinici coordinati a livello universitario con il coinvolgimento dei centri specializzati sul territorio nazionale;».

3.10

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «percorsi specifici» inserire le seguenti: «per la presa in carico».

3.11

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale, con particolare riferimento ai modelli culturali e sociali che alimentano la diffusione dei disturbi alimentari.».

3.12

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-bis) identificare in ogni regione luoghi di cura specifici, con personale qualificato e debitamente formato;

h-ter) creare una rete di centri regionali che interagiscano tra loro al fine di facilitare la mobilità interregionale dei pazienti e una rete di servizi provinciali che garantiscano:

- 1) una valutazione multidisciplinare in grado di fornire diagnosi e indicazioni al trattamento;*
- 2) livelli meno intensivi di cura, quali terapie ambulatoriali e, possibilmente, semiresidenziali;*
- 3) interventi di prevenzione e trattamento delle complicanze mediche;*
- 4) terapie psicoeducative e di supporto alla famiglia;*

5) l'invio dei pazienti da parte dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta o dei Centri salute mentale o dagli ospedali a centri specialistici che garantiscano i livelli di maggiore intensità di cura.».

3.13

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire l'Osservatorio Epidemiologico Permanente presso il Ministero della salute mirato ai disturbi del comportamento alimentare;».

3.14

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso l'Istituto Superiore di Sanità volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d'ascolto e di monitoraggio».

3.15

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso il Ministero della salute volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d'ascolto e di monitoraggio».

3.16

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) potenziare iniziative nelle scuole primarie e secondarie che diffondano la cultura dei sani stili di vita e che siano orientate nella prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione organizzate da professionisti sanitari che operano nel campo della nutrizione, salute e benessere psicologico.»

3.17

[Pirro](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sportelli di ascolto psicologico finalizzati a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti e a prevenire e contrastare la diffusione di disturbi del comportamento alimentare attraverso la promozione di percorsi mirati all'educazione ad una sana e corretta alimentazione».

3.18

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) prevedere che il documento di indirizzo "Interventi per l'accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Percorso lilla in pronto soccorso" predisposto dal Ministero della salute sia adottato come protocollo nazionale da utilizzare per i pazienti con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione che accedono al pronto soccorso».

3.19

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, dopo la parola: «monitoraggio», inserire le seguenti: «e filtraggio».

Art. 4

4.1

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) prevedere che l'attribuzione del "codice lilla" nell'ambito del triage in pronto soccorso sulla base degli "Interventi per l'accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con

disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. "Percorso lilla in pronto soccorso"» del Ministero della salute, avvenga in presenza dei servizi necessari alla presa in carico, multispecialistica complessa e integrata, del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;».

4.2

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «personale medico e scolastico» con le seguenti: «personale medico e sanitario, dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, del personale scolastico, degli allenatori, tecnici e istruttori sportivi».

4.0.1

[Zullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Tessera per l'assistenza)

1. Chiunque sia affetto dalle malattie sociali di cui all'articolo 1 è munito di una tessera personale che, sulla base di una certificazione del medico curante, attesta l'esistenza della malattia. La tessera è soggetta a rinnovo annuale da parte del medico curante ove venga accertato il persistere delle condizioni di malattia sociale del paziente.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i possessori della tessera di cui al comma 1, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le prestazioni di supporto psicologico, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

3. L'attestazione dell'esistenza della malattia priva di complicanze invalidanti non costituisce elemento ostativo all'idoneità fisica per l'iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado e per l'accesso alle attività lavorative e sportive.»

4.0.2

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Educazione emozionale)

1. Nell'ambito dei percorsi di educazione alla salute e nel rispetto dell'autonomia scolastica, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado è previsto l'insegnamento di un'autonoma disciplina, denominata "educazione emozionale", avente lo scopo di promuovere la consapevolezza della stretta connessione esistente tra alimentazione ed emozioni.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti della disciplina di cui al comma 1.».

Art. 5

5.1

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Gli istruttori di attività sportive non devono accettare di allenare persone senza la valutazione di un medico dello sport che tenga conto anche dell'indice di massa corporea (IMC/BMI).

4-ter. Gli istruttori di attività sportive che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4-bis sono soggetti a una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.».

Conseguentemente, nel titolo sostituire le parole: «l'immagine femminile per campagne pubblicitarie» con le seguenti: «dell'immagine corporea per campagne pubblicitarie e nello sport».

5.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Nella rubrica, sostituire la parola: «femminile» con la seguente: «corporea».

Art. 6

6.0.1

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, in sede di definizione dei programmi scolastici, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede e disciplina l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale al fine di sensibilizzare gli studenti sul tema dei disturbi del comportamento alimentare e sulle loro conseguenze.»

6.0.2

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Osservatori regionali)

1. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di osservatori regionali al fine di monitorare e valutare l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge rispetto ai risultati conseguiti.»

Art. 7

7.1

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «particolare riferimento» inserire le seguenti: «ai dati epidemiologici e».

7.0.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 8

8.1

[Furlan](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 36 (ant.) del 27/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 36

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2024

Presidenza della Vice Presidente

CANTU'

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 10,15

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFLAVORO PMI
(CONFEDERAZIONE NAZIONALE PICCOLE E MEDIE IMPRESE), CONFARTIGIANATO
IMPRESE - CNA ARTIGIANI IMPRENDITORI D'ITALIA, CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFPROFESSIONI,
ASSOPROFESSIONI, ASSOLAVORO E COMMA2 SUL DISEGNO DI LEGGE N. 672
(SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE)*

1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 182 (ant.) del 04/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 4 APRILE 2024
182ª Seduta
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LEONARDI](#) (FdI) rileva innanzitutto che l'articolo 1 dispone il riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea.

Segnala quindi che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, il Ministero dell'istruzione assegna ogni anno all'Istituto un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando.

Inoltre, in base al comma 3, gli atti d'intesa tra l'Istituto e il Ministero dell'istruzione disciplinano le modalità di selezione del personale da collocare in comando e la sua assegnazione ai diversi istituti associati nella Rete.

Il riparto del personale docente comandato è indicato, ai sensi dell'articolo 4, nel rapporto che l'Istituto presenta annualmente ai ministeri dell'istruzione e della cultura.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) osserva che il disegno di legge n. 658 prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile, i cui obiettivi, come specificato dall'articolo 2, comma 3, comprendono: la riduzione dei costi che ostacolano la mobilità delle persone e condizionano il funzionamento del mercato del lavoro; la sostenibilità sociale, con particolare riguardo all'accessibilità, intesa in termini sia fisici, sia economici; la sostenibilità ambientale, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive e dell'inquinamento acustico.

In base al successivo comma 4, tra le finalità da tenere in considerazione allo scopo di definire priorità e obiettivi generali del Piano d'azione sono comprese la promozione della mobilità sostenibile casa-lavoro e la definizione di criteri specifici per migliorare la qualità dell'aria intorno a scuole, strutture

sanitarie o altri luoghi di particolare sensibilità.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

La proposta di parere è quindi posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Ha la parola la senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE), la quale segnala l'opportunità, ai fini del prosieguo della trattazione dei disegni di legge in titolo, di attendere la conclusione delle audizioni già previste presso la Commissione di merito.

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) esprime un avviso favorevole.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE ([COM\(2023\) 716 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) informa che è stata trasmessa la prevista relazione del Governo sulla proposta di regolamento in esame.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), premessa l'utilità della messa a disposizione della Commissione degli orientamenti del Governo sulla proposta di atto legislativo, specifica che nel documento non si ravvisano particolari criticità con riferimento alla proposta di regolamento, di cui è rilevata la compatibilità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Osserva inoltre, riguardo le modalità di adozione prospettate dalla Commissione europea, la preferenza accordata all'opzione legislativo-strategica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente la possibilità di procedere all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 990.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) chiede un rinvio del seguito dell'esame congiunto, finalizzato a consentire l'approfondimento degli emendamenti presentati, propedeutico alla fase dell'illustrazione.

Il presidente [ZAFFINI](#) ritiene di accogliere la proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 672 (semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 12,55.

1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 37 (pom.) del 04/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 37

GIOVEDÌ 4 APRILE 2024

Presidenza della Vice Presidente

[CANTU'](#)

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,10

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ANSEB (ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIETÀ
EMETTITRICI DI BUONI PASTO), AIWA (ASSOCIAZIONE ITALIANA WELFARE AZIENDALE),
AGI (AVVOCATI GIUSLAVORISTI ITALIANI) E CLAAI (CONFEDERAZIONE DELLE LIBERE
ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 672 (SEMPLIFICAZIONI IN
MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE)*

1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 187 (pom.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 17 APRILE 2024

187ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il disegno di legge in esame è illustrato dalla relatrice [MANCINI](#) (Fdl), la quale nota in primo luogo che l'articolo 1 estende alle forme associative dei comuni la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa.

Il comma 1 dell'articolo 2 istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

Il successivo comma 2 reca alcune modifiche all'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, concernente la relazione triennale al Parlamento sull'attuazione della disciplina in materia di adozione e affidamento dei minori, aggiungendo la previsione di una relazione annuale concernente le attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori.

L'articolo 3 riguarda il riconoscimento del 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, che non determina gli effetti civili connessi ai giorni festivi.

L'articolo 4 reca modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La lettera a) specifica che, per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che siano anche enti del Terzo settore, determinati proventi devono essere impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

La lettera b) prevede che per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sia efficace ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.

La lettera c) modifica la disciplina sulla possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa. Introduce inoltre, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività

esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore. La successiva lettera *m*) concernente la possibilità, relativamente all'attività diversa da quella commerciale, di adozione del rendiconto per cassa in luogo della tenuta delle scritture contabili. La lettera *d*) è volta a consentire in via ordinaria l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via elettronica. Dispone inoltre che l'atto costitutivo o lo statuto preveda l'espressione del voto per corrispondenza.

Le lettere *e*) ed *f*) intervengono sugli articoli 30 e 31, con riferimento, rispettivamente, alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle associazioni del Terzo settore e alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale.

La lettera *g*) eleva da cinque a venti punti percentuali il limite massimo del rapporto tra il numero dei lavoratori impiegati nell'attività e il numero degli associati.

La lettera *h*) inserisce un comma *2-bis* nell'articolo 41 del codice del Terzo settore. Il nuovo comma prevede che, se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla disciplina legislative, esso deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Le lettere *i*) ed *l*) concernono la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i termini di deposito, dei rendiconti e dei bilanci e i casi di mancato o incompleto deposito di atti presso il medesimo Registro.

La lettera *n*) prevede la possibilità di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, a determinate condizioni, per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati.

La lettera *o*) amplia le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente.

L'articolo 5 fissa al 3 per cento la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.

Il successivo articolo 6 prevede la soppressione della Fondazione Italia sociale.

L'articolo 7 esclude dall'ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell'esenzione sia dalla medesima imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale.

L'articolo 8 introduce una possibilità di deroga alla procedura di apposizione dei sigilli e di redazione dell'inventario dei beni dell'eredità, con riferimento all'ipotesi in cui siano chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, comunque subordinata alla prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) chiede di procedere allo svolgimento di audizioni.

Le senatrici [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) e [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) si associano.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) si esprime favorevolmente in ordine alla proposta.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone quindi di fissare il termine per la segnalazione dei soggetti da audire, nel limite di due per ciascun Gruppo, alle ore 12 di martedì 23 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) ritiene che il disegno di legge in esame rechi misure che promuoveranno la precarizzazione dei rapporti di lavoro, dimenticando peraltro che la precarietà del lavoro rappresenta una concausa della bassa produttività in Italia.

L'articolo 6 lo preoccupa inoltre in modo particolare, in quanto reca una disciplina del lavoro agile che non tiene conto dell'esperienza della pandemia. In base a tale disposizione risulterebbero privi di tutele i lavoratori fragili, i quali si troverebbero di fatto forzati a recarsi sul luogo del lavoro, a rischio della propria salute, per evitare il licenziamento una volta terminato il periodo di comporta. Ricorda a tale proposito il proprio disegno di legge (A.S. 679), volto al riordino della disciplina in materia.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) reputa necessaria un'attenta analisi delle disposizioni recate dal provvedimento in rapporto agli interventi legislativi entrati in vigore successivamente alla sua presentazione, specialmente al fine di evitare che si determini un quadro normativo ulteriormente penalizzante nei confronti dei lavoratori.

Riguardo alla questione del lavoro agile, invita a prendere in considerazione i contenuti dell'apposito protocollo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali durante la pandemia.

Giudica inoltre negativo l'intento di fondo di procedere a un rafforzamento della contrattazione individuale a sfavore della contrattazione collettiva. Inoltre, il proposito generale di apportare semplificazioni normative non può risolversi in una diminuzione del livello di tutela del lavoro.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) ritiene che la Commissione debba definire in maniera univoca se procedere alla trattazione di diverse iniziative legislative riguardanti aspetti specifici dell'ordinamento del lavoro o individuare priorità in base alle quali impostare un lavoro coerente e organico.

Il testo in discussione non appare idoneo alla promozione del lavoro di qualità, apportando piuttosto modifiche alla legislazione in vigore volte a aumentare l'ambito della precarietà, che costituisce a sua volta un fattore di aumento degli incidenti sul lavoro.

Il presidente [ZAFFINI](#) rileva che i relatori sui disegni di legge sono in generale orientati alla massima apertura nei confronti degli spunti provenienti dai Gruppi di opposizione ai fini del miglioramento dei testi in trattazione. La giusta attenzione al tema degli incidenti sul lavoro non può comunque indurre a trascurare la competenza della Commissione parlamentare d'inchiesta su tale materia.

La senatrice [MANCINI](#) (FdI) segnala che è ben presente la necessità di procedere in via emendativa al fine del miglior coordinamento con le modifiche legislative intervenute successivamente alla presentazione del provvedimento in discussione. Ricorda poi che le forze di opposizione hanno spesso posto l'esigenza di valorizzare l'iniziativa legislativa parlamentare, ciò che dovrebbe indurre a valutare più favorevolmente il provvedimento in titolo, a sua firma. Puntualizza quindi che il fenomeno degli incidenti sul lavoro è in realtà prevalentemente connesso alla presenza di sacche di lavoro irregolare. Riguardo al merito delle disposizioni recate, risulta significativo il consenso di diversi soggetti auditi riguardo l'opportunità di disporre di maggiore flessibilità, rispondente all'esigenza di migliorare la qualità del lavoro e la produttività.

Nessun altro chiedendo la parola, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e propone le ore 12 di martedì 7 maggio quale termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile.

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) presenta uno schema di parere favorevole con un'osservazione concernente il ripristino delle agevolazioni relative agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche (pubblicato in allegato).

Il senatore [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) valuta favorevolmente la proposta della relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione, risultando approvato a maggioranza.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche ([COM\(2023\) 779 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ([COM\(2023\) 781 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'Unione nel settore delle sostanze chimiche ([COM\(2023\) 783 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII, n. 11*)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) presenta uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) esprime perplessità in ordine ai rilievi concernenti la trasmissione e la raccolta dei dati relativi agli studi compiuti dalle imprese, in considerazione della generale insufficienza dei dati registrati caratterizzante il sistema italiano. Propone pertanto di modificare lo schema di risoluzione attraverso la soppressione della seconda e della terza osservazione.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) rileva che le osservazioni richiamate sono conseguenti all'esigenza reale di evitare sovraccarichi nella gestione dei dati. Ritiene pertanto di non modificare il testo presentato.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) preannuncia quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

Lo schema di risoluzione, previa verifica del numero legale, è infine posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che, in considerazione della rimodulazione dei lavori del Senato, le sedute dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocate alle ore 9 e 14 di domani per lo svolgimento di audizioni riguardanti i disegni di legge in materia, rispettivamente, di mototerapia e di tutela delle persone affette da epilessia, non avranno luogo e verranno riprogrammate in altra data.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

La 10ª Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando l'importanza di un pieno ripristino delle agevolazioni relative agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI
DELL'UNIONE EUROPEA NN. COM(2023) 779 DEFINITIVO, COM(2023) 781 DEFINITIVO E
COM(2023) 783 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 11)

La 10ª Commissione permanente,

esaminate le proposte di regolamento e di direttiva in titolo,

considerato che esse rientrano nella Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, finalizzata a una migliore protezione dei cittadini e dell'ambiente e a promuovere l'innovazione mirata di sostanze

chimiche sicure attraverso, tra l'altro, l'approccio «una sostanza, una valutazione».

Tenuto conto dell'obiettivo di rafforzare la cooperazione e consolidare l'attività scientifica e tecnica sulle sostanze chimiche in seno all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, all'Agenzia europea dell'ambiente e all'Agenzia europea per i medicinali, anche nella prospettiva di allineare la definizione delle priorità, dei calendari, dei processi e delle metodologie utilizzati per la valutazione delle sostanze chimiche;

preso atto dell'intento di istituire una piattaforma comune di dati e di realizzare uno «sportello unico» di accesso ai dati sulle sostanze chimiche detenuti dalle agenzie dell'Unione europea e dalla Commissione, raccolti a norma della legislazione unionale;

considerata la prospettiva di una raccolta sistematica di dati sul biomonitoraggio umano, volta a stimare meglio il livello di esposizione delle persone alle sostanze chimiche e alla conseguente informazione dei responsabili politici;

valutata la possibilità di disporre di un quadro di monitoraggio atto a consentire l'individuazione precoce dei rischi chimici e pertanto utile alla realizzazione di un sistema di allarme rapido;

considerata l'opportunità conferire all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) il potere di produrre dati in caso di necessità, nonché di garantire la trasparenza degli studi scientifici sulle sostanze chimiche, compresi quelli commissionati dalle imprese;

tenuto conto della conformità delle proposte esaminate ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In relazione alla normativa proposta sulla piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, allo scopo di tutelare la competitività e la capacità di innovazione, si suggerisce di temperare la finalità di consentire l'accesso, anche pubblico, con l'esigenza di tutelare le informazioni riservate e strategiche per l'industria.

Si invita poi a considerare che l'introduzione dell'obbligo di notifica di ogni studio effettuato non sembra tener conto del fatto che le imprese compiono quotidianamente studi, analisi e misurazioni, in adempimento alla legislazione vigente, privi tuttavia di elementi meritevoli di segnalazione secondo la legislazione di riferimento. Il summenzionato obbligo determinerebbe oneri amministrativi sproporzionati a carico delle imprese e contrasterebbe l'efficacia dell'attività di valutazione delle Agenzie, chiamate a gestire quantità eccessive di dati. L'Unione europea risulterebbe inoltre scarsamente attrattiva per la ricerca industriale.

Si segnala inoltre che il nuovo modello di generazione dei dati potrebbe indurre sovrapposizioni o duplicazioni di processi già esistenti, previsti da normative specifiche; si ritiene pertanto che esso dovrebbe trovare applicazione solo qualora necessario a soddisfare un'esigenza di dati specifica.

Si invita poi a prevedere la consultazione dei soggetti interessati ai fini dello sviluppo di formati di dati *standard* e per la definizione di un vocabolario comune, in previsione del loro futuro utilizzo per l'invio dei dati da parte dei soggetti obbligati.

Si suggerisce altresì di tenere conto della necessaria compatibilità fra i contesti di provenienza e di utilizzo dei dati.

In considerazione dell'aumento dei carichi di lavoro dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche conseguente all'entrata in vigore della normativa esaminata, si sottolinea la necessità di assicurare all'ECHA le necessarie risorse organizzative e finanziarie.

Infine, posto che non risulta chiaro se il Comitato scientifico su salute, ambiente e rischi emergenti e il Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori rimarranno operativi nell'ambito dell'ECHA o se verranno sostituiti da nuovi organismi, si ritiene della massima importanza poter continuare a disporre dell'esperienza e della competenza acquisite nell'ambito dei compiti rispettivamente affidati ai due organismi.

1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 188 (pom.) del 24/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 24 APRILE 2024**

188ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[CANTU'](#)

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1066) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

La presidente [CANTU'](#), dopo aver brevemente riepilogato l'*iter* del provvedimento, dichiara aperta la discussione generale.

Ha quindi luogo un breve dibattito sull'ordine dei lavori nel corso del quale intervengono la senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) e la presidente [CANTU'](#). Al termine, la presidente [CANTU'](#), apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE ([COM\(2023\) 716 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

La presidente [CANTU'](#), riepiloga brevemente l'*iter* dell'atto comunitario in titolo.

Constata, quindi, che non vi sono ulteriori richieste di intervento in sede di discussione generale.

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), preso atto delle risultanze del dibattito, si riserva di predisporre una bozza di risoluzione da sottoporre all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 672, assegnato alla Commissione e recante semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) rende noto di aver raccolto le firme necessarie per attivare la procedura di riassegnazione alla sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,20.

1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 190 (ant.) dell'08/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 8 MAGGIO 2024**

190ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

CANTU'

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame, che è posta in votazione.

Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) preannuncia a sua volta il voto di astensione del suo Gruppo.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere.

IN SEDE REFERENTE

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Esame e rinvio)

La presidente CANTU' comunica che in conseguenza della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge in titolo, già in corso di discussione in sede redigente, è stato riassegnato alla Commissione in sede referente.

Propone quindi di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La presidente CANTU' informa circa la presentazione di 190 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 aprile.

La presidente [CANTU'](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) rileva la necessità di una riflessione specifica sui contenuti delle audizioni svolte ieri. Si riserva quindi di intervenire successivamente in sede di discussione generale.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) si associa, facendo riferimento anche all'opportunità di un confronto sulla materia nell'ambito del proprio Gruppo.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) ritiene che non sussistano obiezioni al rinvio dello svolgimento della discussione generale.

La presidente [CANTU'](#) specifica che lo svolgimento della discussione generale potrà avvenire a partire dalla prossima settimana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(122) Elisa PIRRO. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia

(269) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia

(410) Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. - Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(898) Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 24 gennaio.

La presidente [CANTU'](#), rammentato che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

Il relatore [ZULLO](#) (FdI) fa presente innanzitutto la fondamentale convergenza delle diverse proposte legislative in discussione e la rilevanza delle audizioni svolte. Merita particolare attenzione l'evidente sussistenza di posizioni discordanti relativamente alla questione della definitività della remissione clinica, specie in ragione delle ripercussioni sulla possibilità di svolgimento di attività, anche di carattere professionale, da parte dei soggetti interessati. Si pone infatti al riguardo la questione della garanzia della sicurezza individuale e collettiva.

Risulta inoltre necessario valorizzare gli obiettivi della tutela della dignità delle persone affette da epilessia e del contrasto allo stigma sociale. È altresì opportuno predisporre un quadro normativo riguardo il diritto all'oblio, coerentemente con quanto già disposto dal legislatore relativamente alle patologie oncologiche. In tale ambito sussistono tuttavia situazioni di carattere particolare, che dovrebbero essere opportunamente definite in una specifica sede tecnica.

Ulteriori argomenti meritevoli di approfondimento consistono nella presa in carico, nella questione dell'idoneità allo svolgimento di attività lavorative e di altro genere, nonché nella tutela dei soggetti più giovani in ambito scolastico, attraverso la sensibilizzazione del personale docente.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) rileva a sua volta le differenti valutazioni esposte dai soggetti auditi, che pone l'esigenza di un'adeguata ponderazione della materia. Quanto alla questione dell'oblio, è possibile una riflessione circa la previsione di linee guida, la cui predisposizione dovrebbe essere affidata a un organismo tecnico.

Risulta peraltro opportuno un impegno condiviso al fine di una conclusione rapida e positiva dell'*iter* dei disegni di legge in discussione congiunta.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) concorda sull'opportunità di un'ulteriore riflessione sui temi richiamati, osservando in modo particolare l'utilità del ricorso a una sede tecnica per la migliore definizione di una disciplina finalizzata alla tutela dei diritti individuali.

La presidente [CANTU'](#) sottolinea il clima di condivisione che caratterizza l'avvio del dibattito, ponendo le premesse per un prosieguo rapido del procedimento legislativo e, pertanto, del compimento del percorso già avviato, e giunto in fase avanzata, nella scorsa legislatura.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

La presidente [CANTU'](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione del

disegno di legge n. 1097 (terzo settore) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [672](#)

Art. 1

1.1

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

1.4

[Guidolin](#)

Sopprimere l'articolo.

1.5

[Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Al comma 1, capoverso "d-quater)", dopo la parola: «comma» inserire le seguenti: «6 e».

1.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, capoverso lettera "d-quater)", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, solo quando eccedano l'organico e si configurino come straordinarie.».

1.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, capoverso lettera "d-quater)", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, solo nei casi in cui tali collaborazioni siano nuove postazioni transitorie e non sostitutive di quelle esistenti».

1.0.1

[Sbrollini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo la parola «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

b) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente.»

c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis».

2. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2026 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.0.2

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 1-bis

(Modifica al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di contratto di prestazione occasionale resa da titolari di pensione)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività lavorative rese da ciascun prestatore, titolare di pensione, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. Il predetto importo è interamente cumulabile con l'indennità di pensione che percepisce il prestatore."»

1.0.3

[Sbrollini](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228)

1. All'articolo 10 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazione dalla legge 25 febbraio 2021, n. 15, i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies, sono sostituiti dai seguenti:

3-septies. Le Autorità di Sistema Portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, c.1, lett. c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.

3-octies. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna AdSP derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse AdSP al fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.

3-novies. Il fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l'INPS con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP di cui all'articolo 11-ter della legge 28

gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al c. 3-*septies* del presente articolo,"»

1.0.4

[Sbrollini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente: "471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 di un contributo, denominato « buono portuale », pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e delle Stazioni Marittime Passeggeri, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, transizione energetica e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.»

Art. 2

2.1

[Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

2.4

[Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

2.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

b) al comma 1-bis, le parole "un contratto di durata superiore ai 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti "un contratto a tempo determinato" e le parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "dalla data di stipulazione";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole ", in caso di rinnovo," e le parole "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi" sono soppresse.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, secondo periodo, le parole "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente," sono soppresse;

b) al comma 1, le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi" ovunque ricorrano."»

2.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

2.7

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

2.8

[Patuanelli](#), [Mazzella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. L'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è sostituito dal seguente:

«Art. 19

(Apposizione del termine e durata massima)

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.»

b) *sostituire il comma 2 con il seguente*: "2. L'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è sostituito dal seguente:

«Art. 21

(Apposizione del termine e durata massima)

1. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.

2. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

3. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di

cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

4. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.»;

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *al comma 4, sostituire il capoverso 2, con il seguente:*

«2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»;

e) *al comma 5, sostituire il capoverso 2, con il seguente:*

«2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.».

2.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole "il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi" sono soppresse;

b) al comma 1, lettera b):

1) le parole "e comunque entro il 31.12.24" sono soppresse;

2) dopo la parola "esigenze" sono inserite le seguenti "connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività produttiva";

3) le parole "natura tecnica organizzativa o produttiva" sono soppresse.»

2.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera b);*

b) *alla lettera d), capoverso "4", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'atto scritto contiene le specificazioni delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato. Tale indicazione è*

necessaria anche nei casi di proroga e rinnovo dello stesso rapporto.».

2.11

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a ventiquattro mesi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di ventiquattro mesi."»

2.12

[Silvestro](#), [Ternullo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:* «b-bis) al comma 2, le parole "e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2," sono soppresse»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. L'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è abrogato.»;

c) *dopo il comma 2 inserire il seguente:* «2-bis. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 23, comma 2, la lettera c) è soppressa;

2) all'articolo 29, comma 3-bis, l'ultimo periodo è soppresso.»

2.13

[Minasi](#), [Murelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 2, le parole: "e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2," sono soppresse;»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è abrogato.»;

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la lettera c) è soppressa.»;

d) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'ultimo periodo è soppresso.».

2.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.16

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b) e c).

2.17

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

2.18

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In via di prima applicazione, ai fini del computo del termine massimo di ventiquattro mesi di cui agli articoli 19, commi 1, 1-bis e 2, e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si tiene conto dei soli periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato intercorsi, tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, nei dodici mesi antecedenti la data del primo rinnovo o della prima proroga intervenuti dopo l'entrata in vigore della presente disposizione.».

2.19

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al comma 1, primo periodo, dopo la parola "determinato" sono inserite le seguenti "o lavoratori in somministrazione a tempo determinato.».

2.20

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere il comma 3.

2.21

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 3.

2.22

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "settore del turismo" sono inserite le seguenti: ", anche termale,".».

2.23

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

2.24

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 4, capoverso "2", sostituire le parole: «il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere il 20 per cento» con le seguenti «il numero dei lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato, o con contratto a tempo determinato, non può eccedere il 20 per cento».

2.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere il comma 5.

2.26

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 5, capoverso "2", sopprimere le parole: «19, commi 1, 2, e 3».

2.27

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 6.

2.28

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere il comma 6.

2.29

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il limite massimo di età di cui ai periodi precedenti non trova applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione."»

2.0.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)

1. L'articolo 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

"Art. 8.

(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.

3. Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l'attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti alle patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992.

4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".»

2.0.2

[Sbrollini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)

L'articolo 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

"Art. 8.

(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico-

sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.

3. Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l'attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1992.

4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione"».

2.0.3

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di cumulabilità di redditi da lavoro e trattamenti pensionistici anticipati)

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3, le parole: «con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui» sono sostituite dalle seguenti: «con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui»;

b) all'articolo 14.1, comma 3, le parole: «con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui» sono sostituite dalle seguenti: «con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui»;

2. All'articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «con redditi da lavoro, subordinato o autonomo,» sono inserite le seguenti: «superiori a 5.000 euro lordi annui,».

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.4

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di cumulabilità di redditi da lavoro sportivo e trattamenti pensionistici anticipati)

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36»;

b) all'articolo 14.1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area Pag. 224 del dilettantismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36».

2. All'articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui

all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36».

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.5

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norma di interpretazione autentica del concetto di stagionalità)

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. L'articolo 2, comma 29, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente: «*b*) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 7 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

2.0.6

[Murelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato stagionale)

1. L'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che il contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali può essere pienamente utilizzato anche degli studenti minorenni in settori diversi da quello del percorso di istruzione frequentato.».

2.0.7

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2017, n. 96, in materia di prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 8, lettera a), le parole "di vecchiaia o di invalidità" sono soppresse;
- b) al comma 14, la lettera a) è soppressa.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.0.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 2-bis.

(Proroga dell'APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, per l'anno 2024, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

2.0.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 2-bis.

(Modifiche in materia di Ape sociale)

1. All'articolo 1, comma 136, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "e 5 mesi" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 60 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 15 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

2.0.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 2-bis.

(Modifiche in materia di Opzione Donna)

1. All'articolo 1, comma 138, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalla seguente:

"*a*) Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni per la contribuzione da lavoro dipendente e 59 anni da lavoro autonomo."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti, a decorrere dall'anno 2024, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

2.0.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche in materia di Quota 103)

1. All'articolo 1, comma 139, lettera *a*) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il numero 4) è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti, a decorrere dall'anno 2024, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

2.0.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Negli appalti di servizi endoaziendali, l'appaltatore è tenuto ad applicare ai propri dipendenti impiegati nell'appalto, lo stesso CCNL applicato ai dipendenti della committente.

2. All'articolo 29 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, comma 1, le parole "che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto" sono soppresse.»

Art. 3

3.1

[Mazzella](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

3.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «, ad eccezione degli accordi aventi ad oggetto la rideterminazione della quota di retribuzione eccedente i minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, applicato al rapporto di lavoro» con le seguenti: «, ad accezione delle quote retributive unilateralmente attribuite dal datore di lavoro, ove previsto nel CCNL sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative applicate al rapporto di lavoro.».

3.5

[Minasi](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «aventi» con le seguenti: «che perseguono le finalità individuate dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro e che hanno».

3.6

[Silvestro](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, la parola: «aventi» è sostituita dalle seguenti: «che perseguono le finalità individuate dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro e che hanno».

3.7

[Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «rapporto di lavoro» aggiungere, in fine, le seguenti:« , di cui il lavoratore può disporre nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

Art. 4

4.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

4.4

[Patuanelli](#), [Mazzella](#)

Sopprimere l'articolo.

4.5

[Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Sopprimere l'articolo.

4.0.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge del 3 luglio 2023, n. 85, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro)

1. All'articolo 26 della legge del 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è abrogato.»

4.0.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge del 3 luglio 2023, n. 85, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro)

1. All'articolo 26 della legge del 3 luglio 2023, n.85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), la parola "integralmente" è soppressa;

b) al comma 2, lettera b), le parole "Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale" sono sostituite dalle seguenti "Gli obblighi informativi di cui al presente articolo prevedono la segnalazione al lavoratore di eventuali informazioni coperte da segreto industriale e commerciale"».

Art. 5

5.1

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

5.4

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo le parole: "il periodo di prova è stabilito" sono inserite le seguenti: "dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»

Conseguentemente, al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva.»».

5.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Nei rapporti di lavoro a tempo determinato superiori a 6 mesi, in assenza di regolazione contrattuale del CCNL applicato sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, può essere previsto un periodo di prova riproporzionato in dodicesimi sulla scorta della durata effettiva del rapporto di lavoro».

5.6

[Silvestro](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando un limite minimo pari a quindici giorni per i rapporti di durata inferiore o pari a tre mesi e di trenta giorni per i contratti di durata compresa tra i tre mesi e i dodici mesi.»»

5.7

[Minasi](#), [Murelli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «durata effettiva del rapporto di lavoro» aggiungere le seguenti: «, fermo restando un limite minimo pari a quindici giorni per i rapporti di durata inferiore o pari a tre mesi e di trenta giorni per i contratti di durata compresa tra i tre mesi e i dodici mesi.»».

5.0.1

[Pucciarelli](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Stabilizzazione del personale sanitario non medico operante per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile)

1. Al fine di valorizzare le professionalità dei lavoratori e non disperdere le competenze acquisite, il Ministero della Salute è autorizzato ad avviare procedure straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato del personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal medesimo Ministero per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, di cui al decreto del Ministro della Salute 27 luglio 2021, n. 159, che abbiano un incarico conferito a tempo indeterminato e che abbiano superato il periodo di prova di sei mesi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sugli stanziamenti del capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, recante «*Compensi al*

personale sanitario convenzionato per le esigenze di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante», nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

5.0.2

[Pucciarelli](#), [Cantù](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«**Art. 5-bis.**

(Stabilizzazione del personale di ricerca dell'Accademia navale di Livorno)

1. Nel rispetto delle peculiarità organizzative degli istituti di formazione di riferimento, le attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti svolte dai ricercatori organici al Ministero della difesa, di cui all'articolo 966, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per un periodo minimo di cinque anni anche cumulativi, concorrono alla formulazione di una valutazione di idoneità per l'accesso alle procedure pubbliche di selezione per i ruoli di professore associato organici al Ministero della difesa, di cui al citato articolo 966, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Tale valutazione è espressa da una commissione composta da tre membri dei rispettivi macrosettori scientifico-disciplinari e da due supplenti, nominata dal Ministero della difesa attingendo per i commissari tra i ruoli della Difesa e del Ministero dell'università e della ricerca. La valutazione di idoneità si considera equiparata al possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, unicamente per l'accesso ai ruoli del Ministero della difesa citati, e resta valida per dieci anni successivi al suo rilascio.».

Art. 6

6.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile)

a) All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, al comma 3-*bis*, le parole "dodici anni di età" sono sostituite dalle seguenti "quattordici anni di età".»

6.4

[Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, concluso secondo le modalità previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, eventualmente integrati da pattuizioni individuali tra datore di lavoro e lavoratore, o, in alternativa, mediante accordo individuale, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in tutto o in parte all'esterno dei locali aziendali senza una postazione fissa,

entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva"

b) Al comma 3-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 possono individuare ulteriori ipotesi in cui riconoscere priorità alle richieste di lavoro agile".»".

6.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, capoverso "1", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «tra le parti» inserire le seguenti: «, in coerenza con il protocollo CGIL CISL UIL - Governo»;*

b) *al secondo periodo, sopprimere le parole: «all'esterno dei locali aziendali»;*

c) *al terzo periodo, sostituire le parole: «la collocazione temporale dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno è libera, senza necessità di attivare clausole elastiche» con le seguenti: «la collocazione temporale dell'incarico di lavoro è quella convenuta fra le parti ed è esclusa l'attività supplementare o di clausole elastiche».*

6.6

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-*bis*. Nei confronti dei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa con le modalità previste dall'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi soggetti alla disponibilità giuridica del datore di lavoro. Per la parte di lavoro svolta al di fuori di tali luoghi, il datore di lavoro assolve a tutti gli obblighi di salute e sicurezza consegnando al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali".

1-*ter*. L'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è abrogato.».

6.0.1

[Mazzella](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori pubblici e privati che recano una condizione di fragilità e misure volte a incentivarne il lavoro agile)

1. Al fine di tutelare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, per i quali lo svolgimento dell'attività lavorativa a contatto con l'ambiente circostante di lavoro può comprometterne il benessere psico-fisico, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

2. Qualora la prestazione lavorativa o diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento non possa essere svolta in modalità agile, in via sperimentale, per l'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è previsto per i datori di lavoro, che consentano ai soggetti di cui al comma 1 di cambiare mansione, un esonero dal versamento dei contributi pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

6.0.2

Mazzella

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro agile per lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificato al precedente periodo è escluso dal periodo di computo.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.0.3

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Lavoro agile per categorie fragili)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse;

b) al comma 307, le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dall'anno 2023".

2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le

verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporta.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

6.0.4

[Mazzella](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto legge, è prorogato al 31 agosto 2024.»

6.0.5

[Nicita](#)

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento lavorativo dei disabili psichici)

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nel caso di datori pubblici e privati con un numero di dipendenti superiore a 100, una porzione di quota proporzionale pari al quindici per cento dell'aliquota complessiva del sette per cento di cui al comma 1, lettera a), è riservata ai disabili psichici di cui al comma 4 dell'articolo 9.";

b) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. La stipula di tali convenzioni è obbligatoria per tutti i datori di lavoro pubblici e privati dotati di un organico superiore a 100 dipendenti ove sussistano scoperture inerenti tale categoria di disabili. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, procedono entro il febbraio di ogni anno a determinare la percentuale dei posti vacanti da ricoprire tramite tirocini e convenzioni conformi alla Intesa Conferenza Unificata Stato-Regioni del 16 Novembre 2006 e successive integrazioni e modifiche, con obbligo di individuare, ove dotate di un organico superiore a 100 dipendenti ed in presenza delle scoperture relative, la quota di tali posti da destinare alla chiamata nominativa di disabili psichici ai fini dell' adempimento della porzione proporzionale del 15 per cento dell'aliquota complessiva del 7 per cento loro riservata ai sensi del comma 1 dell'articolo 3. Le Amministrazioni anzidette stipulano le convenzioni finalizzate alla assunzione nominativa dei disabili psichici in correlazione ai posti loro destinati in esito alla determinazione come sopra operata. I disabili psichici possono in ogni caso essere avviati al lavoro mediante gli ordinari istituti per il collocamento obbligatorio previsti per le altre categorie, nelle more della stipula della convenzione di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13."».

6.0.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d*), dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti: "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".

c) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)" sono sostituite dalle seguenti: "*a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)";

d) al comma 3, le parole: "alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)";

e) al comma 7, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2026 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito , con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)

All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito , con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-*septies*, 3-*octies* e 3-*novies* sono sostituiti dai seguenti:

3-*septies*. Le Autorità di Sistema Portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-*novies*, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c*) della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.

3-*octies*. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna AdSP derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse AdSP al fondo speciale di cui al comma 3-*novies* successivamente all'approvazione del conto consuntivo.

3-*novies*. Il fondo di cui ai precedenti commi 3-*septies* e 3-*octies* è costituito presso l'INPS con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono

anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-*septies*.».

Art. 7

7.1

[Minasi](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «a euro 750» con le seguenti: «a euro 1.000».

7.2

[Silvestro](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «a euro 750» con le seguenti: «a euro 1.000».

7.3

[Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «a euro 750,00» con le seguenti: «a euro 1.000,00».

Art. 8

8.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[Mazzella](#)

Sopprimere l'articolo.

8.4

[Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, per gli anni 2024 e 2025, è consentito conferire incarichi dirigenziali o di studio o di consulenza o direttivi o cariche in organi di governo o di amministrazione nelle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa e nelle società da esse controllati, a lavoratori in quiescenza, ovvero ai lavoratori che abbiano raggiunto il diritto al collocamento in quiescenza o che lo raggiungano entro i dodici mesi successivi al conferimento dell'incarico.»

8.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «con il trattamento pensionistico minimo o di reversibilità».

8.6

[Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, in fine, sono inserite le seguenti parole: "e degli enti del sistema camerale".».

8.0.1

Mazzella

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Staffetta generazionale)

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.

2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.

4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7.

7. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.».

8.0.2

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d*), dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti: "e conducenti di

veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: "*d-bis*) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".»;

c) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)" sono sostituite dalle seguenti: "*a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)";

d) al comma 3, le parole: "alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)";

e) al comma 7, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "*a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 1 milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2026 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.3

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, sono prorogate al 30 giugno 2025.»

8.0.4

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale da destinare alla Pubblica Istruzione, sono prorogate di un anno le graduatorie di concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, vari profili professionali, dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione, adottato con decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 (G.U. n. 59 - 4a Serie speciale - "Concorsi ed Esami" del 27 luglio 2021).»

Art. 9

9.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "ovvero di regolamenti aziendali. Tali spese si considerano sempre deducibili ai sensi dell'articolo 95 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."»

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Modifiche alla disciplina dei premi detassati».

9.4

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026, i premi di risultato e le somme di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono soggetti al vincolo di incrementalità dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione di cui allo stesso comma 182 e al comma 188 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.»

9.5

[Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «2023, 2024 e 2025» con le seguenti: «2024, 2025 e 2026».

9.6

[Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 182, dopo le parole "utili dell'impresa" sono aggiunte le seguenti "e di ritorno per le società cooperative di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142".».

9.0.1

[Turco](#), [Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Aliquota IRES agevolata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.

2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro del Lavoro delle Politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.2

[Turco](#), [Mazzella](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione professionale)

1. Al fine di consentire la conclusione degli interventi di riqualificazione professionale e di assicurare l'erogazione delle indennità per mancato avviamento al lavoro, all'articolo 4, del decreto legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";
- b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";
- c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 1.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.3

[Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazioni in materia di risoluzione alternativa delle controversie di lavoro)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, dopo le parole «Negoziazione assistita», sono aggiunte le seguenti: «e conciliazioni»;
- b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «Quando la negoziazione» sono inserite le seguenti: «ovvero le conciliazioni di cui agli artt. 411 e 412-ter c.p.c.»;
- c) al comma 1, primo periodo, le parole «si svolgono» sono sostituite con le seguenti: «si svolgono»;
- d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole «Quando l'accordo di negoziazione» sono inserite le seguenti: «ovvero l'accordo di conciliazione»;
- e) al comma 4, primo periodo, dopo le parole «dagli avvocati» sono inserite le seguenti: «o dai rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro».

9.0.4

[Turco](#), [Mazzella](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Trattamento economico degli amministratori)

1. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.»

Art. 10

10.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

10.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso.

10.4

[Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, capoverso 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «sono soggette al regime fiscale ordinario» con le seguenti: «non sono soggette a tassazione».

Art. 11

11.1

[Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

11.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

11.4

[Naturale](#)

Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La temporanea assenza dell'effettivo trasferimento delle somme degli aiuti da compensare ai sensi dell'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non comporta la revoca o il mancato rilascio del DURC.».

11.5

[Patuanelli](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché entro sessanta giorni dall'invito alla regolarizzazione, l'impresa provveda a sanare la difformità.».

11.6

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l'effettuazione della trattenuta da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori"».

11.7

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l'effettuazione della trattenuta da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori."»

11.8

[Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 4, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, è aggiunto il seguente: "Art. 4-bis. (Ulteriori misure per la verifica della regolarità contributiva) 1. I liberi professionisti, iscritti ad un ordine o collegi professionale, incaricati nell'ambito dell'esecuzione degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, ai fini del conferimento dell'incarico, esibiscono al committente o al responsabile dei lavori nonché all'impresa affidataria dei lavori, la dichiarazione unica di regolarità contributiva.

2. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione dell'obbligo di cui al comma 1 ed i relativi accordi di determinazione del compenso professionale, sono affetti da nullità relativa."»

11.0.1

[Naturale](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in materia di presunto fabbisogno di manodopera)

1. All'articolo 01, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole ", nonché il presunto fabbisogno di manodopera" sono soppresse.».

11.0.2

[Silvestro, Ternullo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

"La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l'effettuazione della trattenuta da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori"».

Art. 12

12.1

[Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

12.3

[Maiorino, Mazzella](#)

Sopprimere l'articolo.

12.4

[Camusso, Furlan, Zampa, Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

12.5

[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.6

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.7

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora il lavoratore si assenti dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie, e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.

7-ter. Nell'ipotesi prevista dal comma 7-bis non trova applicazione il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92."»

12.8

[Durnwalder](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo "»

12.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso 7-bis, con il seguente:

«7-bis. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il datore di lavoro segnala l'assenza alla direzione territoriale del lavoro competente, la quale ingiunge al lavoratore di comunicare le proprie intenzioni in merito al suddetto rapporto di lavoro, entro il successivo termine di cinque giorni. Decorso inutilmente detto termine, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo».

12.10

[Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Al comma 1, capoverso "7-bis", sostituire la parola: «venti» con la seguente: «dieci».

12.11

[Minasi](#), [Murelli](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «7-bis», dopo le parole: «superiore a venti» aggiungere le seguenti: «, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato, ove più favorevole al lavoratore».

12.12

[Silvestro](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 7-bis, dopo le parole: «superiore a venti» aggiungere le seguenti: «, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato, ove più favorevole al lavoratore.»

Art. 13

13.1

[Mancini](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: "50.000" sono sostituite dalle seguenti: "100.000". In ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere superiore a dieci volte il valore delle ritenute di cui al comma 1 omesse»»

13.3

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-*bis*. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'INPS non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'INPS richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'INPS, decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola."»

13.4

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 5, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'INPS non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'INPS richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'INPS, decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola"»

13.0.1

[Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto, il seguente:

"5-*bis*. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'INPS non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'INPS richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'INPS, decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola"».

Art. 14

14.1

[Patuanelli](#), [Mazzella](#)

Sopprimere l'articolo.

14.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

14.3

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

14.4

[Mancini](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Sopprimere l'articolo.

14.5

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «15 giorni».

14.0.1

[Mazzella](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e Merito e nello stato di previsione del Ministero Università e ricerca, fondi, con una dotazione di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreti del Ministro dell'Istruzione e Merito e del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma ";

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.2

[Mazzella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.»

14.0.3

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1 All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, dopo le parole: "intemperie stagionali", aggiungere le seguenti: "a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere".».

14.0.4

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale da destinare all'attività ispettiva sui luoghi di lavoro, nell'area funzionari, famiglia professionale funzionario amministrativo gestionale, posizione economica F1, sono prorogate le graduatorie di concorso per l'assunzione di personale di area III - profilo CU ISPL e profilo CU GIUL - da assumere presso il Ministero del lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Inail, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale «Concorsi ed esami», n. 68 del 27 agosto 2019, aumentato a 1541

unità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale «Concorsi ed esami», n. 60 del 30 luglio 2021.»

Art. 15

15.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

15.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

15.3

[Mancini](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Lavoratori in regime di diritto pubblico non contrattualizzato) 1. Per i lavoratori in regime di diritto pubblico non contrattualizzato, vale a dire quelli il cui rapporto di lavoro non è regolato da alcun contratto collettivo nazionale di lavoro, la contribuzione complessiva da destinare al fondo pensione è composta esclusivamente dai contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, e definiti in percentuale pari al 1,5 per cento a carico del datore di lavoro e all'1 per cento minimo a carico del lavoratore calcolati sulla retribuzione utile ai fini pensionistici.

2. Il lavoratore è libero di destinare una quota contributiva superiore al minimo di cui al precedente comma.

3. La forma pensionistica accogliente i predetti lavoratori è individuata nel Fondo Nazionale di Previdenza Complementare Perseo Sirio.

4. Il Ministro per la Pubblica amministrazione è delegato a definire, nei limiti della regolamentazione vigente del Fondo Perseo Sirio, sentite le Amministrazioni interessate e le relative rappresentanze sindacali, le modalità di rappresentanza all'interno degli organi del Fondo stesso.

5. Per i lavoratori di cui al primo comma non trova applicazione quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 e successive modificazioni.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2021, n. 234."»

15.4

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. La ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione non avrà luogo.»

15.5

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. La ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione non avrà luogo.».

15.0.1

[Silvestro, Ternullo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. La ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione non avrà luogo.».

15.0.2

[Murelli, Minasi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme in materia di previdenza integrativa)

1. All'articolo 18, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Non sono soggetti alla copertura integrativa di cui al presente comma i soggetti iscritti presso la gestione separata dell'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335."»

15.0.3

[Sbrollini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme in materia di previdenza integrativa)

1. All'articolo 18, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Non sono soggetti alla copertura integrativa di cui al presente comma i soggetti iscritti presso la gestione separata dell'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995."»

15.0.4

[Naturale](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in materia di variazione della denuncia aziendale)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di variazioni riguardanti la consistenza aziendale ovvero l'ordinamento culturale, i datori di lavoro sono tenuti a presentare le denunce di variazione di cui al precedente periodo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette variazioni"».

Art. 16

16.1

[Silvestro, Ternullo](#)

Sopprimere l'articolo.

16.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

16.3

[Maiorino](#), [Mazzella](#)

Sopprimere l'articolo.

16.4

[Minasi](#)

Sopprimere l'articolo.

16.5

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

16.6

[Maiorino](#), [Mazzella](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di modalità di dimissioni del lavoratore padre e della lavoratrice madre)

1. All'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, al comma 4, le parole: «tre anni» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

16.7

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, dopo le parole: "o con esso convenzionato", sono inserite le seguenti: "o dal medico privato".»

16.8

[Nocco](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Mancini](#), [Zullo](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:"3-bis. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, prevista dal comma 2 e dall'articolo 35, comma 5, deve intendersi assolta in qualsiasi gestione Inps, anche mediante il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrative dall'istituto nazionale di previdenza sociale, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."»

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché in materia di trattamento previdenziale per le lavoratrici madri».

16.9

[Mancini](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 55, al comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per

territorio" sono sostituite dalle seguenti: "da personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o dalla consigliera o consigliere di parità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, anche con modalità telematiche secondo quanto previsto all'articolo 12-*bis*, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120".».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «(Semplificazioni in materia di convalida delle risoluzioni consensuali o dimissioni presentate ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)».

16.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le suddette dimissioni possono essere revocate entro 30 giorni dalla data di trasmissione qualora intervenga in accordo tra le parti, che favorisca la conciliazione vita-lavoro, depositata alla direzione territoriale del lavoro».

16.0.1

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Mazzella](#)

Dopo l' articolo , aggiungere, in fine, i seguenti:

«Art. 16-*bis*.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

"Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro."

Art. 16-*ter*.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

"Art. 76-*quater*. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni,

funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale."

Art. 16-quater.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 371-ter. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di

cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero."

Art. 16-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati."

Art. 16-sexies

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 76-*quinquies*. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro."

Art. 16-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

"6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati"

Art. 16-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2021.

Art. 16-nonies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 16-bis a 16-octies, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 16-bis a 16-octies si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.».

16.0.2

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Castellone](#), [Bilotti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere, in fine, i seguenti:

«Art. 16-bis

(Introduzione del delitto di omicidio sul lavoro)

1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 589-quater (*Omicidio sul lavoro*). Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagiona per colpa la morte di una persona. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa la morte di una persona.

Chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto."

Art. 16-ter

(Introduzione del delitto di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

1. Dopo l'articolo 590-*sexies* del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 590-*septies* (*Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime*) Chiunque cagioni per colpa a una persona una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, e cagiona per colpa a una persona una lesione personale, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette anni per le lesioni gravi e da quattro a otto anni per le lesioni gravissime.

La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagioni per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."

Art. 16-quater

(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lett. *dd*), le parole: "idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;" sono sostituite dalle seguenti: "idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-*quater*, e 590-*septies*, del codice penale";

b) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente: "Art. 20-*bis* (*Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro*) 1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l'immediato rispetto.

2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.";

c) all'articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme

tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

- 1) eliminare il rischio alla fonte;
- 2) adottare misure di protezione collettive;
- 3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.";

d) all'articolo 302, comma 3, le parole: "ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies*, del codice penale".

Art. 16-*quinquies*

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo)

1. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma, e 589-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "589, terzo comma, 589-*bis* e 589-*quater*";
- b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;
- c) all'articolo 590, il terzo comma è abrogato.

Art. 16-*sexies*

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-*quater*) è inserita la seguente: "m-*quater*.1) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-*quater*, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale";
- b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-*quinquies*) è inserita la seguente: "m-*quinquies*.1) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*septies*, secondo, terzo, quarto comma e quinto del codice penale";
- c) all'articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: "per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 589-*quater* del codice penale";
- f) all'articolo 550, comma 2, dopo le parole: "590-*bis*," sono inserite le seguenti: "590-*septies*,";
- g) all'articolo 552, il comma 1-*ter*), è sostituito dal seguente: "1-*ter*) Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590-*bis* e 590-*septies* del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto."

Art. 16-*septies*

(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

1. All'articolo 25-*septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale,";
- b) al comma 2 le parole: "in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro," sono sostituite dalle seguenti: "In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale,";
- c) al comma 3, le parole "in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro," sono sostituite dalle seguenti: "In relazione al delitto di cui all'articolo 590-*septies* del codice penale,".

Art. 16-*octies*

(Applicabilità dell'istituto di cui all'articolo 168-bis del codice penale)

1. La concessione della messa alla prova è subordinata al risarcimento integrale del danno e all'estinzione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, delle violazioni costituenti i presupposti della colpa.

Art. 16-novies

(Competenza penale del giudice di pace)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: "e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni" sono soppresse.

Art. 16-decies

(Norme di coordinamento)

1. In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale come introdotti dalla presente legge.».

16.0.3

[Lopreato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Pirondini](#), [Castellone](#), [Mazzella](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 437 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 437-*bis*. *(Rimozione od omissione colposa di cautele contro infortuni sul lavoro)* Se taluno dei fatti di cui all'articolo 437 è commesso per colpa, le pene previste dal medesimo articolo sono diminuite da un terzo alla metà."».

16.0.4

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Mazzella](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disciplina in materia di salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 2 del medesimo articolo.

3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a

tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.

7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

11. La Commissione:

- a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;

c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.

17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.».

16.0.5

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Mazzella](#)

Dopo l' articolo , aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondo per la detassazione del salario minimo)

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.0.6

[Turco](#), [Mazzella](#)

Dopo l' articolo , aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 16-bis.

(Adeguamenti salariali)

1. Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, assicurando trattamenti salariali più equi e dignitosi, a decorrere dall'anno 2025, la retribuzione annua lorda dei soggetti che percepiscono redditi da lavoro, di importo pari o inferiore a 15 mila euro annui, è annualmente adeguata alle variazioni dell'indice del costo della vita.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

16.0.7

[Patuanelli](#), [Mazzella](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni sperimentali concernenti la riduzione dell'orario di lavoro mediante accordi definiti nell'ambito della contrattazione collettiva)

1. Al fine di adottare forme flessibili di organizzazione del lavoro volte ad adeguare la disciplina dell'orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle ricadute dirette e indirette dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupazione, incrementare la produttività del lavoro e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali o aziendali, possono stipulare specifici contratti di riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione.

2. Ai sensi dei contratti di cui al comma 1, l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, può essere ridotto fino a 32 ore settimanali. La riduzione può riguardare l'orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4. In tale ultimo caso, le ore lavorative giornaliere che superano le 8 ore ordinarie non sono considerate lavoro straordinario. I medesimi contratti stabiliscono criteri e modalità di individuazione dei lavoratori interessati, anche su base volontaria, coerentemente alle finalità di cui al comma 1.

3. In mancanza di contrattazione collettiva, come definita al comma 1 del presente articolo, almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti della medesima azienda o il datore di lavoro possono proporre un'ipotesi di accordo per una riduzione dell'orario di lavoro, fino a 32 ore, a parità di retribuzione ai sensi di commi 1 e 2, specificandone le modalità. Entro novanta giorni dalla diffusione della proposta di riduzione con una comunicazione aziendale a tutto il personale dipendente, la proposta è sottoposta a *referendum* confermativo cui partecipa, con funzione di supervisione, un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche nel settore affine a quello in cui opera l'azienda interessata dall'accordo. L'ipotesi di accordo s'intende approvata se, all'esito del *referendum*, si esprime favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'azienda e, nel solo caso in cui la proposta di riduzione provenga dai lavoratori, sia accolta anche dal datore di lavoro entro i trenta giorni dal voto. Nel caso di esito referendario negativo, la richiesta può essere riproposta dopo centottanta giorni.

4. In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, per la quota di retribuzione corrispondente alla riduzione dell'orario normale di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro

carico, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero di cui al comma 4, è altresì riconosciuto, in relazione alla quota di riduzione dell'orario di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, ai datori di lavoro che assumono lavoratori, anche cumulativamente ad altri incentivi riconosciuti per le stesse assunzioni, per una durata non superiore a:

a) 24 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

6. L'esonero contributivo di cui al comma 4, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

7. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

9. L'Osservatorio di cui al comma 8, ha il compito di raccogliere e di elaborare dati statistici e socio-economici relativi:

a) alle modalità e agli strumenti con i quali le imprese e i lavoratori gestiscono e organizzano l'attività lavorativa e gli orari di lavoro;

b) all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, al fine di verificarne i risultati;

c) alle dinamiche del mercato del lavoro e all'andamento dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale, con riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie, al fine di definire il rapporto tra numero di ore di lavoro svolto, numero di lavoratori impiegati, tasso di produttività e ricchezza prodotta;

d) all'impiego dei contratti di solidarietà previsti dalla normativa vigente, al fine di verificare in che misura si faccia effettivamente ricorso ad essi;

e) alle specifiche intese raggiunte in sede di contrattazione collettiva di prossimità in riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

10. L'Osservatorio di cui al comma 8, predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

11. Entro il 31 dicembre 2026, sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio di cui al comma 8 il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui ai commi 4 e 5, e presenta una relazione alle Commissioni parlamentari competenti.

12. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio di cui comma 8.

13. L'Osservatorio di cui al comma 8, si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. I contratti collettivi di lavoro nazionali e di secondo livello, aziendali e integrativi, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dalle loro articolazioni territoriali o aziendali, possono regolamentare le ulteriori modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, per quanto da essi non specificamente disciplinato.

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese

impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

16.0.8

[Mancini](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro di cui all'articolo 1, della legge 11 gennaio 1979, n.12)

1. Nel caso di esercizio abusivo delle attività di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, il personale ispettivo dell'ispettorato nazionale del lavoro, contestualmente agli adempimenti di cui all'articolo 347 del codice di procedura penale in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 348 del codice penale, adotta un provvedimento interdittivo dello svolgimento delle relative attività medesime.

2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente, la quale si pronuncia nel termine di 90 giorni dal suo ricevimento. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende respinto.

3. Al fine di monitorare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dei professionisti di cui all'ultima parte dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che non abbiano effettuato la comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, sono tenuti a provvedervi, nel rispetto delle modalità informatizzate messe a disposizione dall'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla entrata in vigore del presente articolo.

4. I professionisti che hanno assolto agli obblighi di comunicazione unicamente in formato cartaceo e che esercitano ancora la professione devono provvedere all'invio della comunicazione in formato elettronico entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il mancato o ritardato adempimento di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 464,00.».

16.0.9

[Zaffini](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Mancini](#), [Zullo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, ai medici dell'INAIL in rapporto esclusivo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la contrattazione collettiva nazionale attribuisce a titolo di trattamento economico fondamentale l'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, negli importi annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità di cui all'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le previsioni di cui all'articolo 15-*nonies*, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Agli oneri di cui al comma 1 pari ad euro 1.422.066,37, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL.»

16.0.10

[Naturale](#), [Mazzella](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 16-bis.

(Numero telefonico unico nazionale anti-sfruttamento)

1. Al fine di consentire ai lavoratori del comparto agricolo di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati è istituito il numero telefonico unico nazionale anti-sfruttamento.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

16.0.11

[Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche all'articolo 412-ter c.p.c. in materia di conciliazioni in sede protetta)

1. All'articolo 412-ter c.p.c., dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409 c.p.c., può essere svolta altresì con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale a cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato".».

16.0.12

[Leonardi](#), [Russo](#), [Mancini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione - Norma di interpretazione autentica)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.».

16.0.13

[Cantù](#), [Murelli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 9-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230)

1. L'articolo 5, comma 9-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, si interpreta nel senso che, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, l'incremento di 120 euro al mese dell'importo della maggiorazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 5 è erogato in ogni caso, anche qualora la somma dell'ammontare mensile della componente familiare, così come determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, e dell'ammontare mensile della componente fiscale, così come determinato ai sensi del successivo comma 5, sia inferiore all'ammontare mensile dell'assegno unico e universale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 17,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,1 milioni

di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

16.0.14

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di Fondi Interprofessionali per la formazione continua)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 722 è soppresso.».

16.0.15

[Leonardi](#), [Russo](#), [Mancini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 119, comma 1, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole "cittadini italiani o comunitari", aggiungere le seguenti: "e i cittadini extracomunitari aventi residenza in Italia o in altro paese dell'Unione europea,".

2. All'articolo 120, comma 1, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente: "*f*-bis) revoca della residenza italiana o di altro paese comunitario".»

16.0.16

[Damiani](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d*), dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti: "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: "*d*-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".»

c) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)" sono sostituite dalle seguenti: "*a*), *b*), *c*), *d*) e *d*-bis)";

d) al comma 3, le parole: "alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d*-bis)";

e) al comma 7, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)" , ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d*-bis)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.0.17

[Damiani](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 228 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 del 2022 i commi 3-*septies*, 3-*octies* e 3-*novies*, sono sostituiti dai seguenti:

"3-*septies*. Le Autorità di Sistema Portuale, successivamente all'approvazione del conto

consuntivo dell'anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-*novies*, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'art. 13, c.1, lett. c) della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.

3-*octies*. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna AdSP derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse AdSP al fondo speciale di cui al comma 3-*novies* successivamente all'approvazione del conto consuntivo".

3-*novies*. Il fondo di cui ai precedenti commi 3-*septies* e 3-*octies* è costituito presso l'INPS con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP di cui all'art. 11-*ter* della legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al c. 3-*septies* del presente articolo".»

16.0.18

[Damiani](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, nr. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

"471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 di un contributo, denominato «buono portuale», pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e delle Stazioni Marittime Passeggeri, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, transizione energetica e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024

al 2028."».

1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 192 (pom.) del 15/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

192ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REDIGENTE

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) mette in primo ruolo in evidenza il carattere fondamentale del Terzo settore, in quanto in grado di garantire numerosi servizi essenziali, ma anche di intervenire efficacemente in situazioni di emergenza. Il disegno di legge in discussione ne recepisce opportunamente alcune istanze, in riferimento alle questioni della semplificazione di adempimenti amministrativi. È inoltre particolarmente positiva la facoltà accordata alle associazioni di comuni di procedere a assunzioni di assistenti sociali in deroga ai vincoli vigenti, pur in un quadro di insufficienza di risorse.

In assenza di una visione d'insieme, desta tuttavia perplessità l'istituzione del tavolo di lavoro sui minori fuori famiglia, a fronte della riscontrata inerzia dei vari organismi deputati ad affrontare temi riguardanti i minori sul piano della presentazione delle relazioni al Parlamento prescritte dalla legge. La materia è inoltre oggetto di disposizioni confuse, le quali paiono risentire della mancanza di coordinamento tra le diverse componenti del Governo, anche in relazione alle strutture giudiziarie. In aggiunta, la previsione dell'istituzione della Giornata nazionale dell'ascolto dei minori può essere vista come volta a eludere i problemi riguardanti la parte più giovane della popolazione nella loro concretezza, quando, per esempio, le misure adottate dal Governo in ambito penale, in particolare con il cd. "decreto Caivano", hanno determinato un sovraffollamento delle carceri minorili, con la conseguenza di impedire lo svolgimento delle attività educative e di recupero. Il tema richiederebbe oltretutto un rinnovato impegno da parte della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, mentre suscitano forti dubbi circa la reale attenzione del Governo alla famiglia il ridimensionamento degli interventi per la realizzazione di strutture per la prima infanzia nell'ambito del PNRR e la rinuncia ad apportare miglioramenti di natura fiscale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) valuta positivamente le disposizioni finalizzate alla semplificazione

amministrativa e al potenziamento degli organici degli assistenti sociali. In merito a tali questioni si pone peraltro l'esigenza di un impegno teso a garantire una presenza quantitativamente omogenea nei diversi territori di tali figure professionali.

L'innalzamento delle soglie oltre le quali è previsto l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, di cui all'articolo 4, non può inoltre che essere giudicato negativamente, in quanto contraddice l'esigenza di trasparenza nella gestione degli enti.

Suscita poi perplessità l'assenza di una specifica previsione volta ad assicurare la presenza di rappresentanti delle associazioni attive nell'assistenza ai minori disabili nell'ambito del tavolo di lavoro sui minori.

Le disposizioni concernenti l'istituzione della Giornata nazionale dell'ascolto dei minori contribuiscono a richiamare l'attenzione sull'importanza da accordare al tema; le misure proposte dovrebbero tuttavia essere accompagnate dalla previsione di interventi effettivi nei territori, per mezzo della destinazione mirata di risorse. Risulta infine necessario disporre di previsioni idonee a vincolare la destinazione delle risorse di cui al fondo per la povertà e al fondo per la solidarietà dei comuni alla realizzazione di progetti sociali da parte del Terzo settore.

Il presidente [ZAFFINI](#) nel lasciare aperta la discussione generale, propone comunque di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno alle ore 18 di martedì 21 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che le senatrici Guidolin e Pirro hanno aggiunto le rispettive firme agli emendamenti 2.8, 3.1, 4.4, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.4, 8.3, 8.0.1, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.4, 11.5, 12.3, 14.1, 14.0.1, 14.0.2, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6 e 16.0.7. La senatrice Pirro ha inoltre sottoscritto gli emendamenti 1.4 e 10.4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il presidente [ZAFFINI](#) rende nota la presentazione da parte della relatrice Ternullo dell'emendamento 2.100 (pubblicato in allegato) al testo base (AS. 990), necessitata dai pareri resi dalla Commissione giustizia sul testo e sugli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In considerazione della nuova programmazione dei lavori dell'Assemblea, il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la seduta dell'Ufficio di Presidenza convocata per lo svolgimento di audizioni nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 1037, in materia di mototerapia, è differita ad altra data, che verrà tempestivamente stabilita.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [990](#)

Art. 2

2.100

La Relatrice

Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 195 (pom.) del 22/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2024

195ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REDIGENTE

(122) Elisa PIRRO. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia

(269) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia

(410) Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. - Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(898) Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Facendo riferimento ai contenuti delle audizioni svolte, la senatrice [PIRRO](#) (M5S) auspica che il legislatore colga l'occasione di definire un quadro normativo lungimirante, che tenga conto, seguendo la medesima logica alla base della disciplina dell'oblio oncologico, della possibilità di guarigione definitiva, attualmente limitata dal punto di vista statistico, ma reale e potenzialmente destinata ad ampliarsi in conseguenza dei progressi della medicina.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) si associa alle considerazioni espresse dalla senatrice Pirro, facendo presente l'opportunità di prendere spunto dai principi che hanno ispirato la legge in materia di oblio oncologico, specialmente riguardo all'obiettivo della certezza dei diritti delle persone.

Intervenendo in replica, il relatore [ZULLO](#) (Fdl) fa presente la necessità del giusto equilibrio fra i diritti del singolo e la sicurezza della collettività, nel massimo rispetto della dignità personale.

Propone quindi di adottare il disegno di legge n. 898 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta. Tale disegno di legge si caratterizza infatti per una maggiore ampiezza di contenuti, restando peraltro aperta la possibilità di apportarvi integrazioni.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore

Il presidente [ZAFFINI](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 898 alle ore 12 di martedì 11 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 maggio.

Il presidente [ZAFFINI](#) rende noto che la 5a Commissione ha richiesto la relazione tecnica sul disegno di legge in esame. Comunica inoltre che è stata presentata una nuova formulazione dell'emendamento 16.0.9 (il cui testo è pubblicato in allegato). Avverte quindi che si procederà all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) interviene per illustrare il complesso degli emendamenti presentati dalla propria parte politica, sottolineando in primo luogo la finalità di intervenire sulle disposizioni che comportano, anziché una reale semplificazione degli adempimenti, modifiche sostanziali e peggiorative delle condizioni di lavoro. È parso innanzitutto necessario garantire i lavoratori dipendenti, nell'ambito delle procedure di conciliazione, a fronte della possibilità di utilizzo di mezzi di pagamento ulteriori rispetto all'assegno circolare, nonché di evitare una revisione in senso peggiorativo della disciplina sulla sicurezza nei cantieri.

Specifici emendamenti sono volti a limitare un'estensione ingiustificata delle possibilità di ricorso ai contratti a tempo determinato, risultando utile a tale riguardo prevedere le causali e limitare la durata complessiva del rapporto a termine.

Un obiettivo ulteriore consiste nell'approntare idonee garanzie rispetto alle dimissioni in bianco, nonché in materia di dimissioni volontarie, le quali sono spesso, per le donne, motivate dall'impossibilità pratica di conciliare l'attività lavorativa con gli impegni familiari. Tale constatazione pone peraltro l'esigenza di prevedere la realizzazione di strutture e strumenti di conciliazione vita-lavoro.

È inoltre proposta l'integrazione del testo con nuovi articoli, finalizzati a rendere effettivo il diritto dei lavoratori a un'informazione corretta nel caso dei processi regolati da sistemi digitali o di intelligenza artificiale. Occorre inoltre disporre di una migliore disciplina in materia di lavoro agile, con particolare riguardo ai casi di lavoratori con figli fino a 14 anni di età, nonché di valorizzare, nella materia, la funzione della contrattazione collettiva.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) chiede che sia garantita ai diversi primi firmatari appartenenti al suo Gruppo la possibilità di intervenire in sede di illustrazione delle rispettive proposte, in ragione delle specifiche competenze sulle materie oggetto dei singoli emendamenti.

Il presidente [ZAFFINI](#) fornisce rassicurazioni al riguardo e fa presente che l'illustrazione degli emendamenti proseguirà in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell'anticipazione della seduta dell'Assemblea, il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 9 del 23 maggio non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [672](#)

Art. 16

16.0.9 (testo 2)

[Zaffini](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Mancini](#), [Zullo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, estende

ai medici dell'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Per le finalità di cui al presente comma, nel bilancio dell'INAIL, a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2022-2024, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 20.251.542,09 da destinare alla predetta contrattazione collettiva nazionale.»

1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 200 (ant.) del 12/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2024**

200ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Intervengono il ministro della salute Schillaci e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(672) Paola MANCINI. - *Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22maggio.

Il senatore MAZZELLA (M5S) illustra in primo luogo l'emendamento 2.8, teso a restituire dignità ai lavoratori sulla base della legislazione previgente, nel senso di limitare la possibilità di ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato.

L'emendamento 6.0.1, concernente la questione, più volte sollevata nel corso della legislatura, della tutela dei lavoratori fragili, garantisce la possibilità del lavoro agile, anche facilitando adeguati cambi di mansione. L'emendamento 6.0.2 riguarda il medesimo tema ed è teso in particolare a tutelare i lavoratori fragili rispetto al rischio di licenziamento connessi ai giorni di malattia successivi al termine del periodo di comporto. L'emendamento 6.0.4 concerne in particolare la possibilità di fruizione del lavoro agile per genitori con figli di età inferiore a quattordici anni.

L'emendamento 8.3 è teso alla soppressione delle disposizioni recate dall'articolo 8, mentre l'emendamento 8.0.1 delinea un sistema di staffetta generazionale, specificamente finalizzato ad agevolare l'inserimento lavorativo dei giovani al di sotto dei venticinque anni, anche tenuto conto della necessità di garantire trattamenti pensionistici adeguati alle fasce più giovani della popolazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Esame e rinvio)

Nell'illustrare i contenuti del decreto-legge n. 73, il relatore ZULLO (FdI) segnala innanzitutto l'articolo 1, riguardante l'istituzione presso l'AGENAS della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui si avvale il Ministero della salute, diretta a realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma.

L'articolo 2 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, destinato a operare alle dirette dipendenze del Ministro della salute, deputato a vigilare e svolgere verifiche presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere e presso gli erogatori

privati accreditati sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime. L'articolo 3 prevede tra l'altro che gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali afferiscano al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale, nonché la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali.

Il successivo articolo 4 stabilisce il prolungamento della fascia oraria e giornaliera per l'erogazione delle visite mediche e specialistiche, al fine di ridurre i tempi delle liste di attesa ed evitare le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici.

L'articolo 5 reca disposizioni finalizzate al superamento del tetto di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale, mentre l'articolo 6 prevede iniziative per il potenziamento dell'offerta assistenziale e per il rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'articolo 7 assoggetta le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

Infine, l'articolo 8 dispone sull'entrata in vigore.

Il ministro SCHILLACI puntualizza in primo luogo che il provvedimento in esame è il risultato di un confronto approfondito con le istituzioni e con le associazioni rappresentative dei cittadini. Esso è inoltre basato sulla consapevolezza della necessità di porre una particolare attenzione all'aspetto organizzativo, in quanto essenziale all'impiego efficace ed efficiente delle risorse.

Nell'ottica di migliorare i livelli dell'assistenza sanitaria, la scelta del Governo è stata di superare definitivamente la pratica della chiusura delle liste, anche per mezzo dell'apporto dei medici impegnati nell'attività libero-professionale intramuraria. Si intende inoltre puntare sul coinvolgimento delle Regioni, particolarmente al fine di garantire l'impiego della totalità delle risorse disponibili per la riduzione delle liste di attesa. L'intervento dovrà inoltre essere completato da un riordino delle professioni sanitarie, da compiere alla luce della rapida evoluzione della sanità, nonché della rimodulazione della medicina territoriale nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Il complesso delle previsioni di cui al decreto-legge n. 73 sarà poi successivamente integrato sulla base di un organico disegno di legge in materia sanitaria.

In risposta alla questione delle liste di attesa, il decreto-legge in esame attribuisce specifiche funzioni di vigilanza al Ministero della salute e dispone in ordine al ruolo delle amministrazioni regionali in fase di programmazione. È inoltre previsto il coinvolgimento degli operatori del settore sanitario e il superamento del tetto di spesa per le assunzioni a partire dal 2025, con l'obiettivo di consentire la massima operatività delle strutture.

Il Governo ha inteso intervenire a fronte dell'inefficacia dei meccanismi introdotti in passato per la riduzione dei tempi di attesa, anche puntando sulla responsabilità dei direttori generali delle aziende sanitarie in relazione all'organizzazione delle attività, nonché sulla responsabilizzazione dei cittadini, che in misura non trascurabile omettono di presentarsi per la fruizione di prestazioni precedentemente prenotate.

Nell'ambito del provvedimento riveste particolare importanza quanto previsto dall'articolo 1, istitutivo della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, finalizzato a garantire un monitoraggio costante, utile a rilevare gli effettivi bisogni di prestazioni sanitarie, nonché a verificare le disponibilità e i tempi necessari alla fruizione dei servizi.

L'articolo 2, il quale prevede l'istituzione dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, è teso ad assicurare la verifica costante della situazione delle liste di attesa e dell'effettiva erogazione dei servizi nelle Regioni e nelle singole aziende sanitarie, mentre l'articolo 3 dispone in merito all'istituzione di un servizio di prenotazione integrato, esteso al settore privato convenzionato e volto a garantire la massima trasparenza riguardo la reale disponibilità di erogazione delle prestazioni da parte della generalità delle strutture. È inoltre ribadito il divieto della chiusura delle prenotazioni e sono previste modalità alternative per la prenotazione e il pagamento da parte degli utenti. Questi

saranno inoltre chiamati a confermare la prenotazione effettuata e al pagamento della prestazione in caso di mancata presentazione.

Il potenziamento dell'offerta di prestazioni diagnostiche e specialistiche è l'oggetto dell'articolo 4, il quale garantisce l'adeguatezza dei volumi connessi all'attività istituzionale, evitando squilibri a vantaggio dell'attività in regime libero-professionale, particolarmente per mezzo dell'attività di controllo dei direttori generali.

L'articolo 5 dispone in merito al superamento del tetto di spesa per il personale ed è motivato dall'esigenza di assicurare il personale necessario all'erogazione di volumi adeguati di prestazioni, risultando a tale riguardo fondamentale il ruolo della programmazione regionale. Inoltre, l'articolo 6 è volto specificamente al potenziamento dell'offerta assistenziale e del sistema dei dipartimenti di salute mentale. Le previsioni recate sono conseguenti all'alto livello di attenzione posto dal Governo al tema della salute mentale, la cui importanza è risultata accentuata in conseguenza della recente pandemia.

La consapevolezza del bisogno di incoraggiare l'apporto del personale medico è alla base dell'articolo 7, recante la previsione dell'imposizione sostitutiva, con la finalità di aumentare le prestazioni su base volontaria, con ricadute favorevoli sull'utenza. È stata inoltre ravvisata l'opportunità di valorizzare il ruolo dei medici specializzandi, i quali possono concorrere efficacemente a compensare le carenze negli organici, previste particolarmente gravi nei prossimi anni. In generale, inoltre, è essenziale tenere conto che, oltre all'aspetto meramente economico, la capacità del sistema italiano di trattenere i giovani medici è legata al complesso delle prospettive di carriera e delle condizioni di lavoro.

La carenza di personale riguarda altresì le altre figure professionali, per cui risulta necessario rendere maggiormente appetibili le diverse professioni del settore e procedere nell'immediato all'assunzione di personale proveniente dall'estero, facendo propria una linea già sostenuta come già risulta chiaro negli altri sistemi europei e americani chiamati a fronteggiare il medesimo problema.

Il presidente [ZAFFINI](#) ringrazia il Ministro della salute e, rilevata l'importanza del provvedimento in esame, osserva l'opportunità di procedere allo svolgimento di audizioni. Invita pertanto i Gruppi a presentare le proposte relative ai soggetti da audire entro la giornata di domani. Specifica inoltre che la discussione generale potrà svolgersi successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 201 (pom.) del 12/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2024
201ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore **MAZZELLA** (M5S) richiama l'attenzione sugli emendamenti all'articolo 6 illustrati nella seduta precedente, ribadendo la necessità di una soluzione strutturale alla questione dei lavoratori fragili, per i quali la possibilità di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile risulta essenziale anche a fini di cura. Dopo aver rammentato la sensibilità della Presidenza rispetto al tema, passa all'illustrazione dell'emendamento 14.0.1, il quale riguarda la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, da attuare negli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale per mezzo della presenza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il medesimo tema, sulla cui importanza si è espresso anche il Presidente del Senato, è oggetto dell'emendamento 14.0.2, specificamente mirato all'introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nella scuola, inteso come strumento utile alla prevenzione.

L'emendamento 16.0.1 riguarda in particolare l'istituzione della Direzione distrettuale del lavoro ed è inteso a potenziare le capacità di intervento del sistema giudiziario, attraverso la specializzazione nei reati riguardanti l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Basato sull'opportunità di un intervento idoneo a garantire la giusta retribuzione, l'emendamento 16.0.4 reca disposizioni in materia di salario minimo.

L'emendamento 16.0.10 è volto a disporre l'istituzione, peraltro in assenza di oneri, di un numero unico nazionale anti-sfruttamento, a disposizione dei lavoratori del comparto agricolo.

In assenza di altre richieste di intervento, il presidente **ZAFFINI** dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione

di maternità commesso all'estero

(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole sul disegno di legge n. 824, non ostativo sui disegni di legge nn. 163, 245 e 475)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [ZAFFINI](#) informa in ordine all'andamento della trattazione presso la Commissione di merito, la quale ha adottato quale testo base il disegno di legge n. 824 e ha conseguentemente fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Ha quindi la parola la relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), la quale presenta una proposta di parere, favorevole sul disegno di legge n. 824 e non ostativo sui restanti disegni di legge in titolo.

Posta in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere risulta approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 14,05.

1.3.2.1.13. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 241 (pom.) del 05/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024**

241ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZAFFINI avverte che non si procederà all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1287, di conversione del decreto legge n. 131 del 2024 ("Salva-infrazioni"), trasmesso dalla Camera dei deputati, in quanto la Commissione di merito ne ha già terminato la relativa trattazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice LEONARDI (Fdi) menziona in primo luogo l'articolo 3, che sopprime l'obbligo per l'aspirante guida alpina di conseguire il grado di guida alpina entro 10 anni dal conseguimento dell'abilitazione ed estende l'ambito operativo degli accompagnatori di media montagna.

L'articolo 5 riformula innanzitutto il comma 1 dell'articolo 172-bis del Codice della navigazione allo scopo di permettere ai lavoratori marittimi arruolati secondo il patto di cui al successivo articolo 327, comma 2, di essere adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale in presenza di determinati requisiti.

Il comma 2 dell'articolo 172-bis è modificato al fine di precisare che l'armatore ha l'obbligo di comunicare giornalmente all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione la composizione effettiva dell'equipaggio, mentre al comma 5 dell'articolo 172-bis viene introdotto l'obbligo per l'armatore di comunicare all'autorità marittima l'orario di lavoro effettivamente compiuto.

L'articolo 6, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 328 del Codice della navigazione, prevedendo la disponibilità per il comandante di stipulare contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio.

Viene inoltre disposto che il contratto di arruolamento del comandante sia stipulato con atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave oppure del domicilio del comandante o dell'armatore.

L'articolo 6, comma 1, lettera b), abroga l'articolo 329 del Codice della navigazione.

Il comma 2 abroga parte del comma 1 dell'articolo 103-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 relativa a

un regime transitorio per la stipula dei contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo.

L'articolo 8, comma 1, prevede che con regolamento si provveda alla definizione dei requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, nonché alla disciplina dei modi di selezione, delle condizioni di imbarco, dei compiti e dei percorsi di formazione di tali figure professionali. Ai sensi del successivo comma 2, con regolamento sono individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione, di un ospedale di bordo e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali, mentre il comma 3 dispone l'abrogazione del Capo IV del regolamento sulla sanità marittima di cui al regio decreto n. 636 del 1895.

L'articolo 9 dispone che le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano avvalersi anche delle rispettive articolazioni territoriali ai fini della presentazione dell'istanza per l'esclusione dell'asseverazione che, in via generale, viene rilasciata a seguito dell'esito positivo delle verifiche richieste per l'assunzione come lavoratori subordinati di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e di apolidi.

L'articolo 11 reca misure di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri.

L'articolo 22 modifica l'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 2001, prevedendo che le sanzioni disciplinari applicate al medico nei casi di false attestazioni o certificazioni si estendano anche ai casi di certificazioni rilasciate attraverso sistemi di telemedicina, in relazione alla certificazione dell'assenza dal servizio. È inoltre disposto che l'individuazione dei casi e della modalità di ricorso alla telecertificazione sia definita con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute.

L'articolo 24 dispone in merito alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione dell'IRCCS "Giannina Gaslini" di Genova.

Intervenendo sull'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, l'articolo 25 consente alle farmacie e ai farmacisti di dispensare per conto delle strutture sanitarie i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti e di effettuare una serie di servizi sanitari.

L'articolo 26 reca modifiche alla legge n. 107 del 2010 in materia di inclusione sociale delle persone con sordocecità.

L'articolo 31, comma 1, lettera f) abroga l'articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale disposizione fa riferimento a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, volto ad individuare i dati e le amministrazioni titolari del trattamento, da mettere a disposizione del Ministero del lavoro, ai fini di elaborazioni statistiche per le finalità perseguite dall'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro.

La successiva lettera g) abroga il comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 48 del 2023, che prevede una disciplina transitoria concernente l'introduzione di modalità di attivazione dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori rispetto a quelle già previste per i percettori del reddito di cittadinanza.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) esprime perplessità in ordine alla previsione di cui all'articolo 25, comma 2, che pone a carico degli utenti i test di verifica dell'antibiotico resistenza e le vaccinazioni contro le malattie tropicali. Tale disposizione risulta infatti contraddittoria rispetto a strategie di fondo di politica sanitaria ampiamente condivise.

Il sottosegretario GEMMATO fa innanzitutto presente il valore della rete delle farmacie capillarmente distribuite sul territorio ai fini della diffusione delle vaccinazioni, mentre i temi richiamati dal senatore Mazzella sono ben presenti al Governo, che ne sta promuovendo l'approfondimento in sede di G7 della salute. Resta peraltro la clausola generale di invarianza degli oneri caratterizzante il disegno di legge in esame.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) dichiara in primo luogo il favore della propria parte politica nei confronti della farmacia dei servizi e del suo potenziamento. In tale ottica, tuttavia, si pone la necessità di una riflessione in merito alla possibilità di integrare le competenze dei farmacisti per mezzo di

un'adeguata riforma dei relativi percorsi di studio. Le farmacie dei servizi non possono comunque essere considerate presidi di medicina territoriale al pari di strutture quali le case di comunità. Inoltre, occorre evitare la disparità di trattamento fra le farmacie dei servizi e i laboratori di analisi in riferimento alla disciplina in materia di requisiti e controlli, che, relativamente ai secondi, appare decisamente più severa.

Nel complesso, infine, il disegno di legge in titolo lascia eccessivi spazi di intervento al Governo; da ciò la contrarietà del suo Gruppo.

Il sottosegretario GEMMATO rammenta che la disciplina riguardante la farmacia dei servizi risale alla legge n. 153 del 2009. Su tale base, la sperimentazione al riguardo è costantemente proseguita, determinando la possibilità di cogliere vantaggi crescenti.

I laboratori di analisi, in quanto accreditati, sono necessariamente oggetto di una disciplina specifica rispetto a quella relativa alle farmacie, convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Resta peraltro l'opportunità di prevedere percorsi di accreditamento maggiormente snelli, ferma restando la necessità di garantire livelli qualitativi elevati e uniformi.

Interviene brevemente la senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP), richiamando a sua volta la priorità da accordare all'accertamento dei requisiti, in quanto elemento ben più importante della forma del rapporto con il Servizio sanitario nazionale.

Il senatore [RUSSO](#) (FdI) richiama l'attenzione sull'opportunità che le farmacie dei servizi e le strutture accreditate costituiscano parte di un sistema organico e capillare, funzionale a garantire ai cittadini livelli adeguati di servizio.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, ha la parola per la replica la relatrice [LEONARDI](#) (FdI), che pone in evidenza l'utilità del disegno di legge in esame ai fini della necessaria semplificazione in numerosi ambiti di attività. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1241\)](#) *Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta la richiesta di contributo scritto rivolta alla Conferenza Stato-Regioni, a integrazione del ciclo di audizioni precedentemente svolto.

In discussione generale interviene quindi il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), il quale si esprime criticamente in relazione all'aumento delle ore di attività libero-professionale per i medici in formazione specialistica, previsto dall'articolo 5, che rischia di comportare carichi di lavoro eccessivi per i professionisti in formazione.

Riguardo all'articolo 1, giudica criticabile il riferimento al ruolo del solo medico, in quanto risulta trascurata la figura dell'odontoiatra, che pure concorre alla composizione della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) reputa fondato il rilievo, derivante da una formulazione imprecisa, tenuto conto che medici e odontoiatri fanno parte del medesimo ordine professionale.

Il sottosegretario GEMMATO condivide quanto espresso in relazione all'opportunità di tenere conto della professionalità dell'odontoiatra nella formulazione dell'articolo 1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(1101\)](#) *MAGNI e altri. - Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 settembre.

Il presidente [ZAFFINI](#) informa che gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 sono stati ritirati, mentre

l'emendamento 2.0.1 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1101/1/10 (pubblicato in allegato).
Rammenta infine che lo scorso 24 settembre la Commissione bilancio ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1101/1/10.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(898) Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia

(122) Elisa PIRRO. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia

(269) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia

(410) Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. - Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta che lo scorso 11 giugno la Commissione bilancio ha richiesto la relazione tecnica sul disegno di legge n. 898, già adottato quale testo base, al quale sono pertanto riferiti gli emendamenti presentati.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(246) Isabella RAUTI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(400) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(485) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica

(546) SILVESTRONI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(594) CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell'encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche e invalidanti

(601) Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica

(603) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(946) Maria Cristina CANTU' e altri. - Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico

(1023) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 ottobre.

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) fa presente l'opportunità di proseguire con lo svolgimento delle audizioni previste, riservandosi di valutare eventuali possibilità di integrazione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente che sono a disposizione della Commissione le memorie scritte già pervenute, mentre entro domani perverranno i contributi degli ulteriori soggetti segnalati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 giugno.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta che la Commissione ha già proceduto all'illustrazione degli emendamenti, mentre la richiesta di predisposizione della relazione tecnica da parte della Commissione bilancio risale allo scorso 30 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(647) RUSSO e GUIDI. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente che ai fini del prosieguo dell'esame congiunto la Commissione ha già convenuto di attendere l'assegnazione di un ulteriore disegno di legge, presentato dai senatori del Gruppo PD-ID.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(1082) Raffaella PAITA e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni in materia di contrasto ai disturbi alimentari e della nutrizione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta la richiesta di relazione tecnica formulata dalla Commissione bilancio lo scorso 13 marzo riguardante il disegno di legge n. 990, scelto come testo base e al quale sono dunque riferiti gli emendamenti già presentati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (n. 198)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) specifica che lo schema di decreto legislativo in titolo non è stato ancora oggetto di trattazione da parte della Conferenza Stato-Regioni ed è dunque ancora assegnato con riserva. Non sussistono pertanto ancora le condizioni per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 898 E CONNESSI, IN MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE AFFETTE DA EPILESSIA

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sollecita il rappresentante del Governo a un approfondimento in merito all'eventuale sussistenza di difficoltà presso il Ministero della salute in ordine al procedimento di approvazione dei disegni di legge riguardanti la tutela dei soggetti affetti da epilessia. La chiarezza

richiesta è particolarmente preziosa in ordine alle aspettative delle associazioni dei soggetti interessati. Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*), relatore sui disegni di legge citati, ritiene che non vi siano riserve da parte del Ministero della salute in merito alla conclusione dell'*iter* di approvazione, la quale è fortemente auspicabile, in un'ottica di tutela della sicurezza dell'individuo e della collettività.

Fa quindi presente la propria intenzione di impegnarsi al fine di sollecitare la predisposizione in tempi rapidi della relazione tecnica, richiesta dalla Commissione bilancio relativamente al disegno di legge n. 898.

Il presidente [ZAFFINI](#) coglie l'occasione per esortare ad analogo impegno i relatori sui disegni di legge per i quali è stata richiesta la relazione tecnica. Si riserva inoltre di rivolgere al riguardo uno specifico sollecito al Governo.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 989 (medicina di genere), nonché dell'esame del disegno di legge n. 1264 (disposizioni in materia di lavoro) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1101](#)

G/1101/1/10 (già em. 2.0.1)

[Murelli](#), [Camusso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1101, recante *Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali,*

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela e sviluppo della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole ma anche nelle aziende al fine di sensibilizzare maggiormente studenti e lavoratori sui rischi connessi agli ambienti di lavoro;

il più delle volte una buona informazione e conoscenza dei rischi e pericoli cui si va incontro riesce ad abbattere notevolmente la percentuale di infortuni, malattie e tumori professionali registrati negli ambienti lavorativi;

considerato che:

nell'ambito dell'anatomia patologica la fissazione dei campioni istologici è una fase fondamentale e imprescindibile, poiché prepara i campioni alle successive analisi necessarie per la diagnosi;

ad oggi il fissativo istologico maggiormente utilizzato per la conservazione dei tessuti in istopatologia è la formalina, una soluzione acquosa a base di formaldeide riconosciuta come cancerogena, tossica e allergenica (si veda, in particolare, il Regolamento CE n. 1272/2008, così come modificato dal Regolamento UE n° 605/2014, che la riconosce come sostanza cancerogena di categoria 1B e mutagenica di categoria 2);

considerato, altresì, che sono quasi un milione gli operatori sanitari sul territorio europeo esposti quotidianamente alla formaldeide, con un rischio di cancro cinque volte maggiore. Infatti, sul punto, numerosi studi evidenziano come l'esposizione ai vapori di formaldeide produca una maggiore mortalità per cancro nasofaringeo e decessi per leucemia;

evidenziato che:

in questo contesto, la normativa europea sta limitando sempre di più l'uso della formaldeide, richiedendo alternative più sicure per proteggere i consumatori e i lavoratori, imponendo - di fatto - l'abbandono della formaldeide in favore di alternative valide e sicure;

relativamente all'impiego di formaldeide nell'ambito sanitario, la Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, riconosce che la formaldeide viene ampiamente utilizzata come fissativo istologico, in assenza di un valido sostituto;

inoltre, tale Direttiva ha introdotto un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale è stato concesso, in quel determinato settore, di superare il valore limite nell'ottica di una diminuzione progressiva dell'utilizzo della sostanza. Nello specifico, la Direttiva recita: "I fissativi a base di formaldeide sono comunemente usati nel settore sanitario in tutta l'Unione grazie alla facilità di manipolazione, l'elevato grado di precisione e l'estrema adattabilità. In alcuni Stati membri è prevedibile che il settore sanitario avrà difficoltà a rispettare, a breve termine, il valore limite di 0,37 mg/m³ o 0,3 ppm. Per tale settore è pertanto opportuno introdurre un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,62 mg/m³ o 0,5 ppm. Il settore sanitario dovrebbe in ogni caso ridurre al minimo l'esposizione alla formaldeide; tale settore è incoraggiato a rispettare il valore limite di 0,37 mg/m³ o 0,3 ppm durante il periodo di transizione ove possibile";

il periodo di transizione è terminato nel mese di luglio 2024;

sottolineato che:

la normativa italiana ha recepito con Decreto Interministeriale 11 febbraio 2021 la direttiva (UE) 130/2019 e la direttiva (UE) 2019/983 che autorizza l'uso professionale della formaldeide solo qualora non esistano alternative valide;

il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede in generale l'obbligo di sostituzione o riduzione dell'uso di agenti cancerogeni sui luoghi di lavoro, qualora tecnicamente possibile, correlandolo a sanzioni di carattere penale;

esiste al momento in commercio un'alternativa validata da studi multicentrici che ne hanno dimostrato la non inferiorità alla formaldeide e l'assenza di cancerogenicità;

impegna il Governo:

a sostenere l'adozione dei fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità o mutagenicità, monitorando l'effettiva applicazione della normativa in vigore;

a intervenire con misure che sollecitino le strutture a sostituire l'utilizzo della formaldeide con i fissativi istopatologici innovativi in grado di eliminare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dalla presenza di sostanze cancerogene negli ambienti di lavoro;

a rendere obbligatorio nelle procedure di affidamento per la fornitura dei laboratori ospedalieri o, in ogni caso, di diagnostica inserire nel disciplinare di gara l'utilizzo di fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità o mutagenicità.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 55 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 23 APRILE 2024**

55ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 19,10.

(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione prende atto.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

- l'articolo 1, sull'estensione alle forme associative di comuni della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali, risulta riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- l'articolo 2, che istituisce il tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggioranni in prosieguo amministrativo prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso la designazione, quali membri del citato tavolo di lavoro, di un componente designato dalla Conferenza permanente Stato-regioni e di un componente designato dall'ANCI;
- le disposizioni che istituiscono la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori (articolo 3), quelle che modificano il Codice del terzo settore (articolo 4), la disciplina in materia di impresa sociale (articolo

5) e il codice civile (articolo 8), oltre a quella che sopprime la Fondazione Italia sociale (articolo 6) intervengono in materia di ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

- la previsione di cui all'articolo 7, volta ad esonerare gli enti del Terzo settore dall'imposta di successione e dall'imposta di registro, è riconducibile alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato", di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 19,20.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213 (pom.) del 30/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 30 APRILE 2024

213ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di inserire all'ordine del giorno della seduta che sarà convocata alle ore 14 di martedì 7 maggio l'avvio dell'esame della proposta di nomina del professor Chelli a presidente dell'Istat.

Si è inoltre deciso di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione l'esame del disegno di legge di iniziativa governativa n. [1054](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"), da congiungere ai disegni di legge nn. 276 e 396 sul medesimo argomento, il cui esame è già iniziato.

Si è poi convenuto di avviare la discussione del disegno di legge n. [991](#) ("Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979"), assegnato in sede redigente.

Si è quindi deciso di proseguire l'esame del disegno di legge n. [451](#) ("Nuova denominazione della Giornata delle vittime dei disastri ambientali"), il cui termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno scade alle ore 14 di lunedì 6 maggio.

Si è inoltre previsto di incardinare il disegno di legge n. [1008](#) ("Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati"), da congiungere ai disegni di legge nn. 119 e 902, recanti disposizioni in materia di guardie giurate, il cui esame è già iniziato.

Infine, si è convenuto di avviare l'esame del disegno di legge costituzionale n. [976](#) ("Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge"), da congiungere ai disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892, entrambi volti a modificare l'articolo 77 della Costituzione, al fine di ridefinire i tempi di conversione in legge dei decreti-legge.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) invita la maggioranza a riflettere sulla situazione drammatica del lavoro in Italia, dove - a fronte di un rilevante aumento dei prezzi - gli stipendi continuano a perdere potere di acquisto. Le misure contenute nel disegno di legge, come la possibilità di stipulare contratti a termine senza causale fino a un massimo di 24 mesi, anziché 12, o addirittura di consentire i liberi accordi sui superminimi, rischiano di stabilizzare la precarietà. Di tutt'altro segno, sono invece le misure che stanno adottando altri Paesi europei sullo stesso tema, per esempio la Spagna, che incentiva le imprese ad assumere nelle aree depresse, o il Belgio, che ha introdotto l'indicizzazione dei salari.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1097

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

- l'articolo 1, sull'estensione alle forme associative di comuni della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali, risulta riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
 - l'articolo 2, che istituisce il tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso la designazione, quali membri del citato tavolo di lavoro, di un componente designato dalla Conferenza permanente Stato-regioni e di un componente designato dall'ANCI;
 - le disposizioni che istituiscono la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori (articolo 3), quelle che modificano il Codice del terzo settore (articolo 4), la disciplina in materia di impresa sociale (articolo 5) e il codice civile (articolo 8), oltre a quella che sopprime la Fondazione Italia sociale (articolo 6) intervengono in materia di ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
 - la previsione di cui all'articolo 7, volta ad esonerare gli enti del Terzo settore dall'imposta di successione e dall'imposta di registro, è riconducibile alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato", di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 149 (pom.) del 30/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 30 APRILE 2024
149ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ([n. 137](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi sono interventi in discussione generale.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) si riserva di intervenire nella prossima seduta utile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte parere contrario e in parte non ostantivo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il senatore [RAPANI](#) (Fdl) dà lettura di una proposta di parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 970, pubblicata in allegato al resoconto.

Poiché non vi sono osservazioni, posta ai voti previa verifica del numero legale, la proposta è approvata.

(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa parlamentare, recante modifiche alla legge n. 101 del 2011. Il disegno di legge è finalizzato, secondo quanto affermato nella relazione di accompagnamento, a ricomprendere nella giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo (9 ottobre) anche le condotte criminose che questi disastri possono determinare e non soltanto quelli dovuti all'incuria, come invece previsto dalla legislazione vigente.

Poiché per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostantivo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(672) Paola MANCINI. - *Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale*

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il provvedimento in titolo. L'articolo 1 dispone modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di collaborazione prestati dai percettori di pensione di vecchiaia o anticipata. L'articolo 2 interviene a modificare diversi articoli del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato mentre l'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 2103 del codice civile in materia di superminimo. L'articolo 4 interviene invece in materia di informazione dei lavoratori e rinvio ai contratti collettivi nazionali di lavoro apportando modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'articolo 5 intervenendo in materia di periodo di prova nel contratto a tempo determinato modifica il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, mentre l'articolo 6 modifica la legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile. L'articolo 7 introduce modifiche al testo unico delle imposte sui redditi in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente mentre l'articolo 8 disciplina gli incarichi in favore di lavoratori in quiescenza, ovvero ai lavoratori che abbiano raggiunto il diritto o sono prossimi al collocamento in quiescenza; l'articolo 9 introduce, limitatamente ad un triennio, norme in materia di premi di produttività. L'articolo 10 modifica il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in materia di offerta di conciliazione mentre l'articolo 11 interviene per apportare modifiche alla disciplina del documento unico di regolarità contributiva DURC. L'articolo 12 interviene in materia di dimissioni modificando il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. L'articolo 13 introduce modifiche al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di sanzioni per omesso versamento ritenute previdenziali mentre l'articolo 14 modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di ricorsi avverso la sospensione dell'attività. L'articolo 15 interviene in materia di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare ed infine l'articolo 16 modifica il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, intervenendo sulle modalità di dimissioni del lavoratore padre e della lavoratrice madre.

Per le parti di competenza segnala in particolare l'articolo 2, comma 3, che modifica l'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2015 volto a ridurre da centottanta a centoventi giorni il termine per l'impugnazione del contratto a tempo determinato nonché il comma 6 che modifica l'articolo 39 del medesimo decreto legislativo con la quale si intende garantire la certezza dei rapporti giuridici, per chiarire una giurisprudenza discutibile secondo la quale il termine di decadenza non inizia a decorrere se non sussiste una comunicazione scritta tra committente (o utilizzatore) e dipendente dell'appaltatore (o dell'agenzia di somministrazione) di cessazione dell'utilizzo ma anche in assenza di comunicazione scritta di tale cessazione. Si segnala inoltre l'articolo 3 che modifica l'articolo 2103 del codice civile in materia di prestazione di lavoro stabilendo un'eccezione in riferimento alla nullità dei rapporti di lavoro in caso di demansionamento del lavoratore in relazione al cosiddetto superminimo.

Richiama poi l'articolo 10 che sostituisce il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 23 del 2015 relativamente alle procedure di conciliazione in caso di licenziamento del lavoratore. Come sottolineato dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge la modifica ha l'intento di ampliare la portata applicativa della norma vigente al fine di rappresentare un incentivo alle conciliazioni e un strumento deflattivo del contenzioso in materia di impugnazione del licenziamento, da un lato, attraverso l'estensione del termine entro cui effettuare la proposta di conciliazione e sottoscrivere l'eventuale accordo e, dall'altro, prevedendo strumenti di pagamento ulteriori rispetto a quanto attualmente previsto. Rileva poi come l'articolo 13 interviene sulle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali nell'ottica della proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni medesime. In quest'ottica nel rispetto del carattere dissuasivo ed effettivo delle sanzioni, si prevede la riduzione della misura minima della sanzione da euro 10.000 a euro 5.000 e, al contempo, l'aumento della misura massima da euro 50.000 a euro 100.000, al fine di realizzare un effetto

maggiormente dissuasivo delle omissioni più consistenti. Infine, l'articolo 14 interviene riducendoli sui termini in materia di ricorsi avverso la sospensione dell'attività. In particolare, stante i danni potenzialmente irreparabili connessi alla sospensione dell'attività si prevede la riduzione sia dei termini di proposizione del ricorso che del termine per la decisione dello stesso, da 30 a 10 giorni. Poiché per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) interviene per dichiarare, a nome del suo Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore [BERRINO](#) (Fdl) annuncia il voto convintamente favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, ritenendo il provvedimento in esame fondamentale per la semplificazione della disciplina del lavoro e della legislazione sociale.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#), facente funzioni di relatore, illustra il provvedimento in titolo, recante l'istituzione del Museo del ricordo in Roma al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopo guerra e ricostruire le vicende del confine orientale italiano. Alla gestione del Museo provvede una fondazione all'uopo costituita, la "Fondazione Museo del Ricordo", finanziata e vigilata ai sensi dei commi 2, 3 e 5 dell'articolo 1, dal Ministro della cultura che provvede altresì (comma 4) a disporre l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione. L'articolo 2 dispone le norme di copertura sia in relazione alla realizzazione del Museo che alla dotazione iniziale della Fondazione.

Per le parti di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per giovedì 2 maggio alle ore 9,15 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 970

La Commissione, esaminati gli emendamenti, per quanto di competenza esprime:

parere favorevole sull'emendamento 5.2 che recepisce il parere della Commissione giustizia del 17 aprile 2024;

parere contrario sull'emendamento 4.5, che all'ultimo periodo affida la determinazione delle sanzioni per gli editori videoludici e per gli organizzatori delle competizioni videoludiche, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: tale previsione non è conforme al principio di legalità penale e pertanto si suggerisce di introdurre con legge le predette sanzioni e affidarne l'irrogazione all'attività citata; parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 234 (ant.) del 30/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 30 APRILE 2024

234ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) evidenzia come il provvedimento affronti un tema di natura ampiamente condivisibile ed è stato oggetto di una formulazione, nel testo, proprio volta ad ottenere l'appoggio condiviso delle diverse parti politiche, per cui sottolinea il carattere meritevole di una condivisione trasversale, sottolineando peraltro l'assenza di impegni di tipo economico connessi al provvedimento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo sul provvedimento, che risulta approvata dalla Commissione.

(1095) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La RELATRICE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1038) Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi e altri; Barabotti e altri; Mollicone e Malaguti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere, predisposta alla luce della relazione tecnica depositata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che tra le disposizioni recate dal provvedimento appaiono suscettibili di determinare oneri gli articoli 1, in materia di contratti di collaborazione prestati dai percettori di pensione di vecchiaia o anticipata, 7, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, 9, in materia di premi di produttività, e 15, in materia di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare.

Appare altresì necessario valutare gli effetti finanziari dei restanti articoli, e in particolare degli articoli 2, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, 6, in materia di lavoro agile, specialmente per quanto concerne il settore pubblico, 8, in materia di incarichi in favore di lavoratori in quiescenza, ovvero di lavoratori che abbiano raggiunto il diritto o sono prossimi al collocamento in quiescenza, 11, in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), 13, in materia di sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali, 14, in materia di ricorsi avverso la sospensione dell'attività, e 16, in materia di modalità di dimissioni del lavoratore padre e della lavoratrice madre. Per quanto di competenza, considerato che il provvedimento in esame non è corredato di relazione tecnica e non reca clausole di copertura, al fine di valutarne correttamente i profili finanziari, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO conviene sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

La rappresentante del GOVERNO deposita una nota di risposta, che viene resa disponibile.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposta, che viene resa disponibile.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento di nuove missioni internazionali da avviare nel 2024, indicate nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 ([n. 151](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che la legge 21 luglio 2016, n. 145, legge quadro in materia di missioni internazionali, agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali, allo scopo di soddisfare il fabbisogno finanziario indicato nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri e autorizzato dai due rami del Parlamento.

Segnala, al riguardo, che lo scorso 25 gennaio il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di riforma della legge n. 146 del 2016 (A.S. 1020). Il testo ha la finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più snello e più rispondente alle evoluzioni del contesto geo-politico internazionale. Tali modifiche prevedono, tra l'altro, la semplificazione della procedura per la ripartizione delle risorse tra le varie missioni all'estero mediante l'eliminazione della previsione dell'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sostituiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, e la soppressione dell'obbligo di previa acquisizione del parere parlamentare sugli schemi di decreto.

Con riguardo al caso in esame, il 26 febbraio 2024 il Consiglio dei ministri ha adottato una deliberazione in merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in corso e alla partecipazione a tre nuove missioni per il 2024. Il 5 marzo successivo il Senato e la Camera dei deputati hanno rispettivamente approvato due risoluzioni per l'autorizzazione delle tre nuove missioni, previste dalle schede 13-*bis*, 26-*bis* e 34-*bis*, rinviando a successive determinazioni l'autorizzazione della proroga delle missioni in corso.

Lo schema di decreto in esame, all'articolo 1, ripartisce parte della dotazione del Fondo tra le tre nuove missioni sopra richiamate, nelle misure stabilite dall'allegato 1, tra gli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della giustizia. Una parte del fabbisogno finanziario è per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2025.

L'articolo 2 dello schema regola, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della suddetta legge quadro, il calcolo dell'indennità da corrispondere al personale inviato in missione, prendendo a riferimento la diaria di una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente.

Lo schema di decreto è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata, per ciascuna delle tre missioni interessate. Le somme ripartite ammontano a euro 35.280.444 per l'anno 2024 e a euro 10.650.000 per il 2025, per un totale di 45.530.444 euro. Gli oneri sono configurati come limite massimo di spesa.

Il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali presenta uno stanziamento corrente pari a euro 1.525.468.035 per l'anno 2024 e a euro 300 milioni per l'anno 2025.

Per quanto di competenza, posto che la ripartizione corrisponde a quanto risulta dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 febbraio per le tre nuove missioni (Doc. XXV, n. 2), rilevato che il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali oggetto di riparto reca le necessarie disponibilità, non vi sono osservazioni da formulare circa i profili finanziari del provvedimento in esame.

Comunque, nell'ottica di una corretta programmazione finanziaria, appare utile avere conferma che, in relazione a quanto previsto dal Doc. XXVI, n. 2, le residue disponibilità del suddetto Fondo siano adeguate a far fronte al finanziamento della proroga delle missioni in corso, sia per il 2024 sia, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, per il 2025.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano elementi da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

1.4.2.4. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 127 (ant.) del 30/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 30 APRILE 2024
127ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 12.

ANTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [DE CARLO](#) propone di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, sospendendo brevemente la seduta plenaria.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 12,05, riprende alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, specificando che, per quanto di interesse della Commissione, l'articolo 6 istituisce il registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Si sofferma sulla previsione sulla base della quale l'iscrizione dell'impresa al registro delle agenzie telematiche è soggetta a conferma di validità biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.

Evidenzia poi il rinvio ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della definizione delle modalità e dei termini per l'iscrizione al registro delle agenzie telematiche nonché dei programmi dei corsi di formazione che è necessario che il titolare dell'impresa dimostri di aver frequentato in sede di richiesta di conferma di validità dell'iscrizione. Con lo stesso decreto sono determinati i casi di revoca o di cancellazione dell'iscrizione. Si stabilisce, inoltre, che i corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica o dai soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Menziona, quindi, l'articolo 9, che abbassa i limiti minimi di età per poter condurre veicoli adibiti al trasporto di persone a favore dei titolari di carta di qualificazione del conducente (CQC) conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario della durata di 280 ore e del

superamento del relativo esame.

Dà conto dell'articolo 27, che, al comma 1, circoscrive il potere dei sindaci di limitare la circolazione nei centri abitati ai casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della suddetta facoltà, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualità dell'aria ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Il comma 2 introduce deroghe alla disposizione che vieta ai proprietari dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade, costruire, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e impiantare alberi, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

L'articolo 29 modifica la definizione di macchine agricole ed estende il novero dei casi in cui esse possono circolare su strada. Viene specificato che le macchine agricole possono circolare su strada: per il proprio trasferimento; per il trasporto, per conto delle aziende agricole e forestali, di prodotti, sostanze di uso agrario e attrezzature destinate all'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attività di gestione forestale; per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonché, nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola.

L'articolo 30 estende la possibilità di utilizzare autobus locati senza conducente da parte delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di trasporto di persone su strada, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.

L'articolo 33 prevede che il provvedimento con cui, nei mesi di più intenso movimento turistico, può essere vietato l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile sia adottato dal Presidente della regione territorialmente competente, sentite le prefetture e i comuni interessati, anziché dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come disposto dalla normativa vigente.

Fa cenno, infine, all'articolo 35, recante, ai commi da 1 a 3, una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per l'emanazione di decreti legislativi di riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione di cui al codice della strada. Il comma 4 autorizza il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, regolamenti di delegificazione sulla disciplina di alcune materie, tra cui il trasporto eccezionale, i limiti di massa e sagoma dei veicoli, l'aggiornamento della segnaletica stradale e la disciplina tecnica di classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di occupazione del suolo stradale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il presidente **DE CARLO** rammenta che è tuttora aperta la fase dell'illustrazione delle proposte emendative, sulle quali è in corso l'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (n. 150)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022,

n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il presidente [DE CARLO](#), dopo aver ricordato che è stata svolta la relazione illustrativa, fa presente che la discussione generale resterà aperta anche la settimana prossima, fermo restando che occorrerà rendere il parere entro il 2 giugno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*), osservando che l'articolo 2 reca modifiche alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in particolare elevando la durata massima consentita anche in assenza delle causali, che vengono soppresse. [Sopprime inoltre il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato](#) tra somministratore e lavoratore e reca una norma di semplificazione procedurale per la richiesta di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 3, che dispone in merito alla validità degli accordi riguardanti la rideterminazione della quota di retribuzione eccedente i minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, illustra l'articolo 4, che amplia l'ambito delle informazioni obbligatorie rese al lavoratore anche mediante rinvio ai testi normativi o contrattuali, mentre l'articolo 5 reca modifiche alla disciplina sulla durata massima del periodo di prova nei rapporti di lavoro a tempo determinato. Il successivo articolo 6 è inteso a consentire l'applicazione del lavoro agile per i casi di svolgimento integrale dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nonché a porre il principio di libera articolazione giornaliera dell'orario di lavoro nei casi di rapporto a tempo parziale svolto in modalità agile.

Accenna infine all'articolo 7, relativo alla disciplina sulla determinazione del reddito da lavoro dipendente, nonché all'articolo 8, che prevede una deroga, per gli anni 2023 e 2024, al divieto di incarichi pubblici a titolari di trattamenti pensionistici.

Il successivo articolo 9 - prosegue il relatore - dispone una deroga transitoria alla condizione che subordina i benefici fiscali inerenti ai premi di produttività all'incremento dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, mentre l'articolo 10 modifica alcune norme procedurali per l'offerta di conciliazione nei casi di contenzioso derivante da un licenziamento.

Dopo aver menzionato l'articolo 11, che esclude alcune ipotesi dall'ambito delle fattispecie che determinano la revoca o il mancato rilascio del documento unico di regolarità contributiva, descrive l'articolo 12, che esclude dall'ambito delle norme procedurali sulle dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro i casi originati da assenza ingiustificata del lavoratore.

Dà poi conto dei successivi articoli 13, sulle sanzioni per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, 14, sui provvedimenti di sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, nonché 15 sulla soppressione dei limiti massimi di importo previsti per la deducibilità fiscale dei contributi alle forme pensionistiche complementari.

Infine, l'articolo 16 sopprime la condizione in base alla quale la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni concernente la lavoratrice durante la gravidanza o la lavoratrice o il lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino deve essere convalidata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Prevede, inoltre, che l'atto di dimissioni o il consenso alla risoluzione possa essere revocato entro quindici giorni.

Anticipa, conclusivamente, l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, esprime contrarietà rispetto a molteplici previsioni introdotte dal provvedimento in esame, a partire dalla soppressione del limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Anticipa la presentazione, da parte del Gruppo del Movimento 5 Stelle, di proposte emendative in sede

di Commissione di merito, menzionando, in particolare, quella che avrà ad oggetto la soppressione dell'articolo 14. Ricorda, al riguardo, che tale articolo incide sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sia sopprimendo, al comma 1, lo specifico riferimento alle fattispecie di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I, sia, al comma 14, riducendo da trenta a dieci giorni il termine di ammissibilità del ricorso avverso i provvedimenti di sospensione adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Reputa inaccettabile la suddetta riduzione dei tempi di tutela per i lavoratori. Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

La seduta termina alle ore 12,20.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.